



# COMUNE DI PIEVE TORINA

## PIANO REGOLATORE GENERALE



Redatto da:

arch. Andrea Natalini

agr. Luca Paparelli

**VARIANTE PARZIALE AL PRG**

LEGGE REGIONALE 25/2017

**RAPPORTO PRELIMINARE  
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'  
EX D.152-2006**

Data:

Scala:

**TAV**

**B**

Il Sindaco

Il Segretario

Il Responsabile UTC

## SOMMARIO

SEZIONE 1 .....	2
PREMESSA.....	2
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	5
LIVELLO COMUNITARIO.....	5
LIVELLO NAZIONALE.....	6
LIVELLO PROVINCIALE E COMUNALE.....	15
SCOPO E IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO .....	16
FASI E SOGGETTI COINVOLTI NELLE CONSULTAZIONI PRELIMINARI (ASSOGGETTABILITÀ A VAS DELLA VARIANTE).....	16
FASI RELATIVE ALLE CONSULTAZIONI PRELIMINARI.....	18
SEZIONE 2 VERIFICA DI COERENZA ESTERNA.....	19
VINCOLI E PIANI DI INTERESSE NAZIONALE.....	20
ATTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI INTERESSE REGIONALE E PROVINCIALE.....	30
VERIFICHE PAI.....	81
VERIFICHE PIT .....	83
VERIFICHE PPAR.....	83
VERIFICHE PRG.....	83
VERIFICHE PTC .....	83
AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE DELLA VARIANTE.....	84
INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DI RIFERIMENTO .....	88
SEZIONE 3 CONTENUTI RELATIVI ALLO SCREENING .....	93
VERIFICA DI PERTINENZA.....	93
SEZIONE 3.1 CONTENUTI RELATIVI ALLO SCOPING .....	97
RAGIONE DELLE SCELTE.....	97

---

## SEZIONE 1

### 1. PREMESSA

#### **Descrizione intervento proposto.**

Il presente rapporto preliminare viene redatto per lo svolgimento delle consultazioni preliminari finalizzate alla verifica di assoggettabilità a VAS (screening), tale rapporto può ritenersi sostitutivo delle analisi richieste dalla citata all'art.5 della L.R.14/2008 ai sensi della DGR 1813/2010 ART. 1.3 comma 12.

Dato atto di ciò, la presente variante ricade nei casi dei piani e programmi di cui all'art.6 comma 3 del D.lgs. 152/2006 per i quali l'autorità competente deve valutare l'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.

La verifica di assoggettabilità è costituita dal presente rapporto preliminare, che comprende la descrizione del piano e di tutte le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del D.lgs. 152/2006 nonché alle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, DGR 1813 del 21/12/2010.



Il presente progetto riguarda una variante puntuale al PRG del Comune di Pieve Torina, già adeguato al PPAR ed al PTC, approvato con D.C.C. n. 19-2010: le modifiche che si rendono necessarie riguardano una serie di aree, e vengono proposte sia dalla Amministrazione Comunale che da privati cittadini, a seguito degli eventi sismici dell'anno 2016.

L'iter amministrativo che si vuole seguire è quello della Legge Regionale 25 del 2017, riguardante appunto aspetti specifici legati al sisma, ed in particolare in ottemperanza dell'articolo 2 comma 7, nella presente procedura il comune è Autorità Competente.

L'oggetto delle varianti sono puntualmente descritte nell'allegata Relazione Tecnica, che per ogni modifica descrive la localizzazione, la destinazione attuale, quella di progetto e la vincolistica sovraordinata, valutando caso per caso la conformità e congruenza della proposta agli indirizzi, direttive e prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, anche se la procedura seguita può prevedere una deroga, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 L.R. 25-2017.


## DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Il Comune di Pieve Torina rientra tra i Comuni della provincia di Macerata, ha un'estensione territoriale di 74,8 kmq, una altitudine di 470 m.s.l.m., e confina con i Comuni di Fiordimonte, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Serravalle di Chienti, Ussita e Visso



*Planimetria generale*

Le principali vie di comunicazione che attraversano questo territorio sono le Strade Statali 209 VALNERINA, Provinciale n.96 PIEVETORINA - COLFIORITO, oltre alle SP 20 CASPRIANO - MONTECAVALLO, 115 S.ILARIO, 137 ex S.S.209 VALNERINA e 66 MACERETO.



Le frazioni sono: Antico, Appennino, Capecchiara, Capodacqua, Capriglia, Casavecchia Alta, Fiume, Giulo, Le Rote, Lucciano, Pie' Casavecchia, Piccollina, Seggiole, Tazza, Torricchio, Vari.

Popolata dagli Umbri già dal VII secolo a.C, la città fu colonizzata nel III secolo a.C da Roma. Il borgo, risorto nel Medioevo, fu feudo di Camerino, fino all'annessione allo Stato della Chiesa nel XVI secolo. La storia successiva l'accomuna al resto della regione, che passò attraverso le carestie seicentesche, le devastazioni arrecate dagli eserciti austriaci di passaggio e l'occupazione francese. Il toponimo è un composto di "pieve", 'parrocchia di campagna', e di una probabile forma aggettivale del nome di luogo Torino, che a sua volta deriva dal latino TORUS, 'rialzo di terreno'. Nella piazza principale si erge la pieve romanica di Santa Maria, che incorpora la parte absidale e la torre campanaria di un'antica costruzione e che custodisce un affresco attribuito a Cola di Pietro nonché un pregevole dipinto del 1540. Notevoli sono anche le testimonianze storico-artistiche poste nei dintorni dell'abitato: il suggestivo eremo di Sant'Angelo di Prefoglio, costruito nel 1148 all'entrata della grotta in cui, secondo la tradizione, sostarono San Pietro e San Paolo; il centro storico della località di Appennino, a struttura concentrica; la cinquecentesca chiesa di Santa Maria di Caspiano, a croce greca, rimasta incompiuta.

## **Normativa di riferimento.**

Nello studio normativo preliminare della variante vengono esaminati i riferimenti normativi cui fare riferimento, partendo dall'art. 11 della legge regionale 22/2011, il quale recita testualmente: "non possono essere adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, anche con il procedimento gestito tramite lo sportello unico per le attività produttive, che prevedono ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola nei Comuni che non hanno completato per almeno il 75 per cento l'edificazione delle aree esistenti con medesima destinazione d'uso urbanistica".

Nel caso specifico di questa variante non ci sono nuove previsioni di aree ma semplici trasformazioni.

Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti normativi di natura prettamente urbanistica, come vedremo più avanti, il vigente strumento urbanistico del Comune di Pieve Torina è adeguato sia al P.P.A.R. ed al P.T.C., e quindi tutti gli aspetti legati alla vincolistica sovra ordinata sono stati oggetto di studio e le tavole vigenti, con la trasposizione attiva, rappresentano lo stato cui riferirsi.

## **QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

### Vincoli e piani di interesse nazionale nazionali

R.D. 30/12/1923 n. 3267 Vincolo idrogeologico;

DPR 8/09/97 "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatica";

Decreto Legislativo n. 42 del 22 Gennaio 2004;

### Vincoli e piani di interesse regionale e provinciale

Piano Paesistico Ambientale Regionale delibera n.197 del 3/11/89

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.) ;

Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico;

Legge Forestale Regionale.

### Vincoli ed atti programmatici comunali

Piano Regolatore Generale del comune di Pieve Torina (MC)

## **LIVELLO COMUNITARIO**

- **Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 21/07/2001.**

---

## **LIVELLO NAZIONALE**

- **D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Norme in materia ambientale**, concernente “la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali”.
  
- **R.D. 30/12/1923 n. 3267 Vincolo idrogeologico**: prevede il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. In particolare tale decreto vincola per scopi idrogeologici, i terreni di qualsiasi natura e destinazione che possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque; un secondo vincolo è posto sui boschi che per loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati da caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi o dalla furia del vento. Per i territori vincolati, sono segnalate una serie di prescrizioni sull’utilizzo e la gestione; il vincolo idrogeologico deve essere tenuto in considerazione soprattutto nel caso di territori montani dove tagli indiscriminati e/o opere di edilizia possono creare gravi danni all’ambiente. Le trasformazioni dei terreni soggetti a vincolo devono essere autorizzate dal Corpo Forestale (art. 7). Nella Regione Marche, con l’entrata in vigore della Legge Forestale Regionale (L.R. 6/2005) le aree sottoposte a vincolo idrogeologico sono state estese a tutte le aree boscate (art. 11).
  
- **DPR 8/09/97 e modificata ed integrata dal DPR 120/12/2003** “Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatica”: la suddetta normativa prevede, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione di definiti habitat naturali e di specie della flora e della fauna, l’istituzione di “Siti di Importanza Comunitaria” e di “Zone Speciali di Conservazione”. In tali aree sono previste norme di tutela per le specie faunistiche e vegetazionali (art. 8, 9 e 10). Successivamente a tale decreto è stato emesso il DM 3 aprile 2000 del Ministero dell’Ambiente, con il quale è stato reso pubblico l’elenco dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE, unitamente all’elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La Regione Marche ha a sua volta emanato la D.G.R. n.1791 del 1/08/2000 con la quale, in recepimento delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, sono state individuate le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e definiti gli adempimenti procedurali in ordine alla valutazione di incidenza di cui all’art.5 del DPR 357/97. Tali aree si aggiungono ai SIC già definiti per adempiere agli obblighi comunitari.
  
- **Decreto Legislativo n. 42 del 22 Gennaio 2004**: anche individuato come “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, fornisce una nuova classificazione degli oggetti e dei beni da sottoporre a tutela e introduce

*diversi elementi innovativi per quanto concerne la gestione della tutela stessa. In particolare, il nuovo Decreto identifica, all'art. 1, come oggetto di "tutela e valorizzazione" il "patrimonio culturale" costituito dai "beni culturali e paesaggistici" (art. 2). Il Codice è suddiviso in cinque parti delle quali: la Parte II è relativa ai "beni culturali" e la Parte III ai "beni paesaggistici". Relativamente alla terza parte che più interessa in questa sede e cioè "Beni paesaggistici", Titolo I, Capo I, art. 134, il Codice individua come beni paesaggistici:*

- a) *gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico (art. 136) - (art. 139 ex DLgs 490/99):*
  - *"le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica";*
  - *"le ville, i giardini ed i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza";*
  - *"i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente un valore estetico e tradizionale";*
  - *"le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze";*
- b) *le aree tutelate per legge (art. 142) - (art 146 ex DLgs 490/99) -, fino all'approvazione del piano paesaggistico:*
  - *"i territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare";*
  - *"i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi";*
  - *"i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna";*
  - *"le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole";*
  - *"i ghiacciai e i circhi glaciali";*
  - *"i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;"*
  - *"i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del DLgs 18 maggio 2001, n. 227";*



- *"le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici";*
- *"le zone umide incluse nell'elenco previsto dal DPR 13 marzo 1976, n. 448";*
- *"i vulcani";*
- *"le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice".*
- *"gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156".*

*Per quanto concerne la gestione della tutela, il Codice, ribadendo la competenza delle regioni in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio (art. 135), indica i criteri di elaborazione ed i contenuti dei piani paesaggistici regionali (art. 143).*

*I Piani possono, tra l'altro, altresì individuare:*

*a) le aree tutelate ai sensi dell'art. 142 (art. 146 ex DLgs 490/99), nelle quali la realizzazione delle opere e degli interventi consentiti, in considerazione del livello di eccellenza dei valori paesaggistici o della opportunità di valutare gli impatti su scala progettuale, richiede comunque il previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;*

*b) le aree non oggetto di atti e provvedimenti volti alla dichiarazione di notevole interesse pubblico, nelle quali, "la realizzazione delle opere e degli interventi può avvenire in base alla verifica della conformità alle previsioni del piano e dello strumento urbanistico effettuata nell'ambito del procedimento inerente al titolo edilizio con le modalità previste dalla relativa disciplina..... e non richiede il rilascio dell'autorizzazione" paesaggistica*

**DM 02/04/1968 n.1444 art. 9. Limiti di distanza tra i fabbricati**

*Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:*

*1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.*

*2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.*

3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12.

Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7.
- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;
- ml. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche.

#### **DPR 6 agosto 1993** istituzione dell'Ente "Parco Nazionale dei Monti Sibillini"

**D.M. 7/4/1977** " Art1 la Riserva Naturale Integrale "Montagna di Torricchio" nei comuni di Pieve Torina e Montecavallo definita geograficamente e catastalmente dall'annesso rilievo planimetrico, viene posta sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ne delega l'esercizio al corpo forestale dello stato"

**L.N: n. 394/1991 Legge quadro sulle aree protette** Detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

(riporto stralcio Testo)

"2. **Classificazione delle aree naturali protette.**

1. I **parchi nazionali** sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I **parchi naturali regionali** sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le **riserve naturali** sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati."

**LEGGE REGIONALE**

**LEGGE REGIONALE 02 agosto 2017, n. 25 – “Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016”**

Tale provvedimento all'art. 2 tratta le varianti ai piani regolatori generali e al comma 7 stabilisce che “*Nei procedimenti di questo articolo, il Comune è autorità competente nel procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), se necessaria ai sensi della legislazione statale e regionale vigente. Le Province partecipano al medesimo procedimento in qualità di soggetti competenti in materia ambientale ai sensi della lettera s) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e forniscono la necessaria assistenza tecnica ai Comuni. La VAS è resa all'interno della conferenza dei servizi di cui al comma 2*”

**LEGGE REGIONALE 23 novembre 2011, n. 22 – “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”- Programma operativo per la riqualificazione urbana PORU”**

Tale provvedimento all'art. 11 comma a stabilisce che “non possono essere adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, anche con il procedimento gestito tramite lo sportello unico per le attività produttive, che prevedono ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola nei Comuni che non hanno completato per almeno il 75 per cento l'edificazione delle aree esistenti con medesima destinazione d'uso urbanistica”.

Preso atto di tale indicazione, viene in seguito affrontata la problematica inerente e dimostrato che l'intervento in oggetto attua di fatto una razionalizzazione urbanistica a mezzo di delocalizzazione di area a destinazione produttiva, senza alcun aumento di superficie urbana.

Viene inoltre affrontata la problematica legata all' assetto idrogeologico del territorio ed alla COMPATIBILITÀ IDRAULICA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI normate dall'art. 10 mediante l'apposito studio geologico allegato.

• **Circolare Regione Marche n.14 del 02.10.1997- “Modifiche ed integrazioni alla direttiva regionale 10.02.1995 n.8 – varianti parziali agli strumenti urbanistici in pendenza della procedura di adeguamenti al PPAR”** : detta circolare al punto III comma 2 lettera B cita testualmente: “le aree interessate rientrano tra quelle alle quali si applicano le prescrizioni di base del PPAR ai sensi dell'art.60 delle NTA: la variante è ammissibile purché vengano salvaguardate le ragioni che determinano le esenzioni”.

**Piano d'Inquadramento Territoriale (PIT).**

Secondo la legge regionale n.34 del 1992 il PIT individua le linee fondamentali di assetto del territorio. La proposta avanzata dal PIT assume le linee di assetto non come un disegno vincolante, ma come una visione di guida per il futuro, che intende indirizzare i comportamenti dei molti soggetti operanti sul territorio e che in particolare si rivolge ai diversi rami della stessa amministrazione regionale (tav. VG1).

**L.R. 12/06/2007 n°6 “Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000”.**

Rappresenta la normativa regionale collegata al D. L.gs 152/06, la quale ha recepito le indicazioni della normativa nazionale sulla VAS, demandando alle Linee Guida, approvate con DGR 1400/08, le modalità di redazione degli studi necessari per la verifica di assoggettabilità.

• **DGR 1813 del 21/12/2010 “Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010”**.

Al paragrafo 1.3 “Ambito di applicazione”, si elencano i piani e programmi da sottoporre a Valutazione ambientale Stra-tegica ed i piani e programmi da sottoporre a VAS solo qualora l’Autorità Competente valuti, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2.2 delle Linee guida, che i medesimi possano avere effetti significativi sull’ambiente.

Nella fattispecie, secondo il comma 1, lett. a) sono sottoposti a VAS “i piani e programmi che sono elaborati per la valu-tazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizza-zione o comunque la realizzazione dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale (...)”.

Sono invece da sottoporre a VAS solo se valutato dalla Autorità competente “i piani e i programmi di cui al punto 1 lette-re a) e b) che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche dei piani e programmi di cui al punto 1 let-tere a) e b) che siano già stati approvati (...)”.

In questo secondo caso, quindi, le Linee guida in esame rimandano alle modalità di valutazione disciplinate dal paragrafo 2.2 “Verifica di assoggettabilità”, che delineano l’iter procedurale da espletare, che può disporre la non assoggettabilità del piano o programma a VAS qualora si accerti che il medesimo non possa comportare impatti significativi sull’ambiente, la non assoggettabilità a patto che vengano inserite specifiche modifiche ed integrazioni tali da rendere compatibile l’attuazione del piano o programma con gli obiettivi di sostenibilità, oppure, contrariamente, alla assoggettabilità del piano o programma in caso, per l’appunto, di significatività di impatto.

**17 giugno 2008, n. 14, Norme per l’edilizia sostenibile**

.....omissis.....

*Art. 5, (Sostenibilità ambientale negli strumenti urbanistici)*

*1. I piani generali ed i piani attuativi di cui alla l.r. 34/1992 comunque denominati, compresi i programmi di riqualificazione urbana di cui alla l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate), adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere criteri di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane atti a garantire:*

- a) l’ordinato sviluppo del territorio, del tessuto urbano e del sistema produttivo;*
- b) la compatibilità dei processi di trasformazione ed uso del suolo con la sicurezza, l’integrità fisica e l’identità storico-culturale del territorio stesso;*
- c) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli insediamenti;*
- d) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;*
- e) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l’occupazione di suoli ad alto valore agricolo o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione.*

2. Ai fini di cui la comma 1, i piani prevedono strumenti di indagine territoriale ed ambientale, aventi lo scopo di valutare le trasformazioni indotte nell'ambiente dai processi di urbanizzazione, corredati dalle seguenti analisi di settore:

- a) analisi dei fattori ambientali naturali e dei fattori climatici, corredata dalle relative rappresentazioni cartografiche;
- b) analisi delle risorse ambientali, idriche ed energetiche, con particolare riferimento all'uso di fonti rinnovabili;
- c) analisi dei fattori di rischio ambientale artificiali, corredata dalle relative rappresentazioni cartografiche;
- d) analisi delle risorse e delle produzioni locali.

3. I piani ed i programmi di cui al comma 1 devono contenere norme e indicazioni progettuali e tipologiche tali da garantire il miglior utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione dei rischi ambientali.

- **L.R. 15 del 28 aprile 1994 - Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali. BUR 5 maggio 1994 n. 45 (testo coordinato con tutte le modifiche succedutesi nel corso degli anni)**

#### Art. 4 Riserve naturali regionali

1. Le riserve naturali regionali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine di ridotta estensione che contengono una o più specie naturalistiche rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.

2. Le riserve naturali si dividono in generali e particolari, a seconda che siano istituite per la tutela dell'ambiente in generale o per la tutela dei suoi specifici valori.

3. Le riserve naturali generali si distinguono in: a) integrali, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, nelle quali non è ammesso alcun tipo di intervento, ad esclusione della ricerca scientifica da parte di enti o organismi istituzionalmente competenti; b) orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie e ampliare quelle esistenti; in tali aree sono ammessi soltanto interventi volti al restauro o alla ricostruzione di ambienti ed equilibri naturali alterati o degradati e le altre attività previste dall'articolo 12, comma 2, della legge 394/1991; la realizzazione delle infrastrutture necessarie alle utilizzazioni produttive tradizionali è ammessa se prevista dal piano della riserva e alle condizioni dallo stesso indicate.


**TORRICCHIO E' UNA RISERVA INTEGRALE, stante la presenza della Riserva naturale Montagna di Torricchio, la prima area protetta istituita nelle Marche.**

Sistema Regionale: Il sistema regionale dei parchi e delle riserve naturali copre una superficie complessiva di circa 89.557,32 ha,

pari al 9,56% del territorio marchigiano, così suddiviso:


Denominazione	Superficie nelle Marche (ha)	Anno di Istituzione
1 - <u>Parco Nazionale dei Monti Sibillini</u>	51.473,98	1993

Denominazione	Superficie nelle Marche (ha)	Anno di Istituzione
2 - <u>Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga</u>	9.363,22	1995
3 - <u>Parco Naturale Regionale del Conero</u>	5.982,74	1987
4 - <u>Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo</u>	1.584,04	1996
5 - <u>Parco Naturale Interregionale del Sasso Simone e Simoncello</u>	3.417,35	1996
6 - <u>Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi</u>	10.026,53	1997
<b>7 - <u>Riserva Naturale Statale Montagna di Torricchio</u></b>	<b>310,91</b>	<b>1977</b>
8 - <u>Riserva Naturale Statale Abbadia di Fiastra</u>	1.834,28	1984
9 - <u>Riserva Naturale Statale Gola del Furlo</u>	3.626,94	2001
10 - <u>Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca</u>	310,86	2003
11 - <u>Riserva Naturale Regionale Sentina</u>	174,34	2004
12 - <u>Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e Monte Carfaieto</u>	1.946,69	2009



Carta delle Riserve Naturali Regionali

(<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Parchi-e-riserve-naturali>)



**Legenda**

-  Varianti
-  Riserva Naturale R22 Torricchio

Riserva Naturale R22 TORRICCHIO, le aree di variante non sono interessate da tale ambito

**Legge regionale n. 52 del 30 dicembre 1974** "Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali" che istituisce le "Aree Floristiche"

### **LIVELLO PROVINCIALE E COMUNALE**

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.),

1.1 Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC) appresta gli strumenti di conoscenza, di analisi e di valutazione dell'assetto del territorio della Provincia e delle risorse in esso presenti, determina -in attuazione del vigente ordinamento regionale e nazionale e nel rispetto del piano paesistico ambientale regionale (PPAR) e del piano di inquadramento territoriale (PIT) nonché del principio di sussidiarietà- le linee generali per il recupero, la tutela ed il potenziamento delle risorse nonché per lo sviluppo sostenibile e per il corretto assetto del territorio medesimo. La relativa disciplina è espressa a mezzo delle definizioni e delle classificazioni nonché delle previsioni progettuali contenute negli elaborati cartografici ed a mezzo delle concorrenti statuizioni delle presenti norme tecniche di attuazione (NTA).

.....*omissis*.....

1.4. La disciplina del PTC è ordinata ed articolata, anzitutto, nei sistemi ambientale, insediativo e socio-economico (parte II), individuati con riguardo ai connotati più significativi ed alle prevalenti vocazioni delle diverse parti del territorio provinciale ed alle rispettive azioni da intraprendere, azioni espresse, a seconda della loro natura e portata, a mezzo di direttive, indirizzi e prescrizioni. La disciplina del PTC è ordinata altresì per settori e per progetti (parte III), con la definizione, rispettivamente, di linee di intervento relative a settori specifici, del progetto intersettoriale ed integrato delle reti e di progetti delle parti più rilevanti delle connessioni stradali.

### **Piano Regolatore Comunale (P.R.G)**

La presente variante riguarderà una nuova veste grafica del progetto ed alcune varianti puntuali dettate dagli eventi sismici.

Inoltre, visto che nella versione vigente alcuni vincoli erano stati nella versione passiva poiché non inseriti in precedenza saranno oggetto di aggiornamento fornendo una versione attiva.



## **SCOPO E IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO**

Il presente rapporto preliminare, viene redatto per lo svolgimento delle consultazioni preliminari finalizzate alla verifica di assoggettabilità a VAS della variante (screening).

Il rapporto preliminare viene impostato in modo da esporre:

- Descrizione della variante
- Normativa di riferimento
- Scopo e impostazione del documento
- Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari (Assoggettabilità a VAS del P/P)
- Verifica di coerenza esterna (VINCOLISTICA)
- Ambito di influenza ambientale e territoriale della variante
- Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento
- Verifica di pertinenza
- Individuazione preliminare dei possibili impatti ambientali e significatività degli effetti
- Ragione delle scelte
- Impostazione del Rapporto Ambientale
- Livello di dettaglio dell'analisi e individuazione degli indicatori

## **Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari (Assoggettabilità a VAS della variante)**

Dato atto di ciò, e vista la natura dell'intervento e la sua estensione, la presente variante ricade nei casi dei piani e programmi di cui all'art.6 comma 3 del d.lgs. 152/2006 per i quali l'autorità competente deve valutare l'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.

La verifica di assoggettabilità è costituita dal presente rapporto preliminare, che comprende la descrizione del piano e di tutte le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del D.lgs 152/2006 nonché alle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, DGR 1813 del 21/12/2010.

Si riepilogano di seguito i principali soggetti coinvolti nella procedura:

**Proponente** AMMINISTRAZIONE COMUNALE


**Autorità procedente** CONSIGLIO COMUNALE – Comune di Pieve Torina.

**Autorità competente** COMUNE DI PIEVE TORINA COADIUVATO DALLA PROVINCIA DI MACERATA – SETTORE URBANISTICA, AMBIENTE – REGIONE MARCHE.( L.R. 25-2018).

**3.1.1. Elenco degli SCA**

- Regione Marche – Servizio Ambiente e Paesaggio - PF VAA
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche
- Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle Marche
- Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche
- Soggetti Gestori dei Siti Natura 2000
- Riserve e Parchi Naturali
- PROVINCIA DI MACERATA – Servizi competenti in materia ambientale;
- PROVINCIA DI MACERATA – Urbanistica – VAS
- PROVINCIA DI MACERATA - viabilità
- Autorità di Bacino Marche – Via Palestro 19, 62100, Ancona
- ASUR - area vasta zona territoriale n.9 - Macerata
- AATO 4 MARCHE
- ENTE GESTORE RETE IDRICA:
- ENTE GESTORE RETE FOGNARIA:
- ENTE GESTORE RETE ELETTRICA: ENEL DISTRIBUZIONE
- ENTE GESTORE RETE METANO: Italgas Reti -
- ARPAM, Dipartimento Provinciale ARPAM

**Fasi relative alle consultazioni preliminari**



Schema delle fasi procedurali (all. V alla DGR 1813/2010)

## **SEZIONE 2 VERIFICA DI COERENZA ESTERNA**

---

In questa sezione vengono elencati i piani e programmi ritenuti pertinenti alle varianti in oggetto, in considerazione dell'ambito territoriale e settoriale di intervento dello stesso.

L'analisi di tale quadro consente di verificare la coerenza della variante rispetto ai vari livelli di pianificazione e programmazione sovraordinata, tra cui:

- **VINCOLO IDROGEOLOGICO**
  
- **PPAR D.A.C.R. 197/1987**
  
- **LR 17 giugno 2008, n. 14 - Norme per l'edilizia sostenibile**
  
- **PAI**
  
- **PIT**
  
- **LR22/11 – PORU**
  
- **PTC**
  
- **Rete Natura 2000**
  
- **Piano di gestione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini**

## VINCOLI E PIANI DI INTERESSE NAZIONALE.

### R.D. 30/12/1923 N. 3267: VINCOLO IDROGEOLOGICO


Il Regio decreto-legge n. 3267/1923 prevede il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. In particolare tale decreto vincola, per scopi idrogeologici, i terreni di qualsiasi natura e destinazione che possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque; un secondo vincolo è posto sui boschi che per loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati da caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi o dalla furia del vento.

Per i territori vincolati sono segnalate una serie di prescrizioni sull'utilizzo e la gestione; il vincolo idrogeologico deve essere tenuto in considerazione soprattutto nel caso di territori montani dove tagli indiscriminati e/o opere di edilizia possono creare gravi danni all'ambiente.

Le trasformazioni dei terreni soggetti a vincolo devono essere autorizzate dal Corpo Forestale (art. 7).


Nella Regione Marche, con l'entrata in vigore della Legge Forestale Regionale (L.R. 6/2005) le aree sottoposte a vincolo idrogeologico sono state estese a tutte le aree boscate (art. 11).

**Le aree interessate dalle varianti non ricadono all'interno di zone interessate dal vincolo.**



#### Legenda

- Varianti
- Vincolo idrogeologico



**Legenda**

- Varianti
- Vincolo idrogeologico

**DPR 8/09/97 n. 357 “REGOLAMENTO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43 CEE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMI NATURALI, NONCHÉ DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICA”**

La normativa prevede, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione di definiti habitat naturali e di specie della flora e della fauna, l’istituzione di “Siti di Importanza Comunitaria” e di “Zone speciali di conservazione”.


In tali aree sono previste norme di tutela per le specie faunistiche e vegetazionali (art. 8, 9 e 10) e possibili deroghe alle stesse in mancanza di soluzioni alternative valide e che comunque non pregiudichino il mantenimento della popolazione delle specie presenti nelle stesse.

Successivamente a tale decreto è stato emesso il *DM 3 aprile 2000* del Ministero dell’Ambiente, con il quale è stato reso pubblico l’elenco dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva

92/43/CEE, unitamente all'elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

La Regione Marche ha a sua volta emanato la delibera della G.R. n.1791 del 1/08/2000 con la quale, in recepimento delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, sono state individuate le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e definiti gli adempimenti procedurali in ordine alla valutazione di incidenza di cui all'art.5 del DPR 357/97.

**Dall'esame della cartografia relativa delle aree Natura 2.000 risulta che le aree di variante non ricadono in aree SIC e ZPS.**



***Ubicazione siti di progetto e limiti area SIC/ZPS***

## A. DECRETO LEGISLATIVO N. 42 DEL 22 GENNAIO 2004

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", abrogando il precedente DLgs 490/99, detta una nuova classificazione degli oggetti e dei beni da sottoporre a tutela e introduce diversi elementi innovativi per quanto concerne la gestione della tutela stessa.

In particolare, il nuovo Decreto identifica, all'art. 1, come oggetto di "tutela e valorizzazione" il "patrimonio culturale" costituito dai "beni culturali e paesaggistici" (art. 2).

Il Codice è suddiviso in cinque parti delle quali: la Parte II è relativa ai "beni culturali" e la Parte III ai "beni paesaggistici".

Nella Parte Seconda "Beni culturali", Titolo I, Capo I, art. 10, il Codice, tra l'altro, tutela:

- *"le cose mobili ed immobili d'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro "(art. 2 ex DLgs 490/99);*
- *"le cose mobili ed immobili del precedente punto che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante", appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al precedente punto (art. 2 ex DLgs 490/99);*
- *"le cose mobili ed immobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose";*
- *"le ville, i parchi ei giardini che abbiano interesse artistico o storico" (art. 2 ex DLgs 490/99);*
- *"i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico".*

La tutela, Capo III art. 20, ne impedisce la distruzione, il danneggiamento o l'uso non compatibile con il loro carattere storico-artistico o tale da recare pregiudizio alla loro conservazione. Tra gli interventi soggetti ad autorizzazione (art. 21) del Ministero ricadono "la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostruzione" mentre "l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente" ad eccezione delle opere e dei lavori incidenti su beni culturali ove per il relativo iter autorizzativo si ricorra a conferenza di servizi (art. 25) o soggetti a valutazione di impatto ambientale (art. 26). In questi ultimi due casi l'autorizzazione è espressa dai competenti organi del Ministero con parere motivato da inserire nel verbale della conferenza o direttamente dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità ambientale.


Nella Parte Terza "Beni paesaggistici", Titolo I, Capo I, art. 134, il Codice individua come beni paesaggistici:

- a) gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico (art. 136) - (art. 139 ex DLgs 490/99):
- *"le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica";*
  - *"le ville, i giardini ed i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza";*
  - *"i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente un valore estetico e tradizionale";*



- *"le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze";*
- b) le aree tutelate per legge (art. 142) - (art 146 ex DLgs 490/99) -, fino all'approvazione del piano paesaggistico:
- *"i territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare";*
  - *"i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi";*
  - *"i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna";*
  - *"le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole";*
  - *"i ghiacciai e i circhi glaciali";*
  - *"i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;"*
  - *"i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del DLgs 18 maggio 2001, n. 227";*
  - *"le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici";*
  - *"le zone umide incluse nell'elenco previsto dal DPR 13 marzo 1976, n. 448";*
  - *"i vulcani";*
  - *"le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice".*
- c) "gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156".
- d) Per quanto concerne la gestione della tutela, il Codice, ribadendo la competenza delle regioni in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio (art. 135), indica i criteri di elaborazione ed i contenuti dei piani paesaggistici regionali (art. 143) che, a riguardo, devono, "in base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici" ripartire l'intero territorio di competenza in ambiti omogenei "da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati", attribuendo a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica ed individuando così, in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita in base alla verifica del rispetto delle prescrizioni delle misure e dei criteri di gestione stabiliti dagli stessi piani e quelle per le quali il piano definisce anche parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento.


## LOCALIZZAZIONE DELLE VARIANTI



### Legenda

 Varianti

Localizzazione delle varianti, loc. Capoluogo, CTR 1-10000, aree 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13




**Legenda**

 Varianti

Localizzazione delle varianti, loc. Appennino, CTR 1-10000, area 8


## STRALCI GALASSO - GALASSINI



### Legenda

<span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> Varianti <b>Galasso</b>	<span style="background-color: purple; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> Area Protetta	<span style="background-color: lightblue; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> Fluviale
<span style="background-color: brown; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> Altimetrico	<span style="background-color: green; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> Area boscata	


Capoluogo, le aree 1-2-3-4-5-6-7--9-10 ricadono completamente all'interno del vincolo fluviale 'Galasso' L.431/85 (aree in bly), l'area 12 parzialmente



**Legenda**

- |   |   |  |
|---|---|--|
|  Varianti <b>Galasso</b> |  Area Protetta |  Fluviale |
|  Altimetrico             |  Area boscata  |  |

*Appennino, l'area 8- ricade marginalmente all'interno del vincolo area boscata 'Galasso' L.431/85 (aree in grigio)*



**Legenda**

- Varianti
- GALASSINI

*Tutte le aree ricadono all'interno del vincolo "Galassini"*

## ATTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI INTERESSE REGIONALE E PROVINCIALE

La Regione Marche individua e disciplina, in riferimento ai livelli di governo del territorio, gli strumenti di pianificazione urbanistica, le forme di controllo, nonché l'esercizio delle relative funzioni amministrative.

Gli strumenti di pianificazione territoriale individuati sono:

- Piano Paesistico Ambientale regionale (PPAR);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC);
- Piano Regolatore Generale adeguato a PPAR e PTC.

- **Piano di Inquadramento Territoriale PIT;**

### 2.1. VISIONE DI GUIDA

*Secondo la Legge Regionale n.34 del 1992 il PIT individua le linee fondamentali di assetto del territorio. La proposta avanzata dal PIT assume le linee di assetto non come un disegno vincolante, ma come una visione di guida per il futuro, che intende indirizzare i comportamenti dei molti soggetti operanti sul territorio e che in particolare si rivolge ai diversi rami della stessa amministrazione regionale (tav. VG1).*

**VG 1. La rete degli ambienti locali.** *Si propone di assumere il territorio delle Marche come una rete di sistemi territoriali e di ambienti locali di cui vengono riconosciute le diversità e le qualità specifiche dei cammini di sviluppo.*

**VG 2. Caratteri definitivi.** *Gli ambienti locali sono unità territoriali generalmente a scala sub provinciale che presentano caratteri di identità riconoscibili per la congruenza tra quadri ambientali, morfologie insediative, morfologie sociali e tendenze al mutamento. Configurano di fatto delle aree-problema per la natura dei processi di trasformazione in corso e fungono da sfondo per eventuali intese di politiche territoriali intersettoriali. Non sono pertanto definibili come distretti industriali, né come sistemi urbani giornalieri, né come delimitazione territoriale di natura comprensoriale, dato che si caratterizzano piuttosto come intorni territoriali per i quali vengono individuati problemi, prospettive e principi di sviluppo territoriale pertinenti.*

*La delimitazione degli ambienti locali così individuati ha valore solo orientativo e non si traduce in vincoli da aggiungere ulteriormente a quelli già esistenti. E' una delimitazione che lascia comunque aperte le possibilità di individuare la dimensione d'area appropriata rispetto ai problemi da affrontare nell'ambito delle diverse politiche di settore e dei diversi livelli di pianificazione territoriale.*

---

*Peraltro il riconoscimento degli ambienti insediativi, operato di concerto con gli enti locali interessati, può tradursi nella individuazione degli ambiti ottimali per il trasferimento delle funzioni con riguardo ai comuni di minori dimensioni di cui all'art.3 del D.L. di attuazione della L.15 marzo 1997, n.59.*

**VG 3. Ambienti locali e sistemi territoriali regionali** *La visione al futuro individua i sistemi territoriali caratterizzati da ambienti locali a dominante produttiva e tra questi le aree industriali a maggior sviluppo recente e le aree industriali e rurali a sviluppo medio; i sistemi territoriali caratterizzati dagli ambienti locali ad economia mista, in gran parte corrispondenti alle aree a dominante urbana; i sistemi territoriali caratterizzati dagli ambienti a dominante naturalistica, che corrispondono prevalentemente a centri rurali-industriali di antico impianto, a modesto sviluppo recente. Inoltre individua le grandi direttrici infrastrutturali e gli ambiti prioritari per i progetti territoriali connessi allo sviluppo della grande rete infrastrutturale e ambientale del territorio regionale.*

#### **VG 4. Orientamenti per lo sviluppo**

*La visione guida intende assecondare i cammini di sviluppo locale orientando la ricerca di coerenze tra politiche di settore all'interno dei sistemi territoriali individuati. Propone inoltre di realizzare un grande telaio integrato di infrastrutture tecniche ed ecologiche per mettere in rete gli ambienti locali. I territori associati alle infrastrutture diventano i temi di progetti interscalari, da sviluppare attraverso il metodo delle intese interistituzionali, in particolare tra regione, province ed enti locali.*

#### **VG 5. Implicazioni per le strategie territoriali**

*L'immagine proposta si configura come lo sfondo per individuare le strategie territoriali appropriate per i diversi contesti. In particolare l'incrocio tra le dinamiche di sviluppo degli ambienti locali e la qualità dei contesti ambientali e storici di appartenenza determina i temi di particolare rilevanza da affrontare nell'ambito dei piani regionali, provinciali e comunali.*

*In generale, si assume che ogni ambiente locale presenti una specifica identità che deve venire riconosciuta attraverso l'interazione tra ipotesi interpretative a scala regionale e a scala provinciale.*

*Il PIT assume inoltre che ogni ambiente locale debba sviluppare le proprie specificità e i cammini di sviluppo che gli sono congeniali, contando per quanto possibile sulle proprie risorse endogene e sul principio di sussidiarietà.*

*In generale tuttavia, riconoscendo la rilevanza del settore manifatturiero allargato e della sua interrelazione con le altre forme di uso del territorio che caratterizza l'esperienza marchigiana, raccomanda di praticare una appropriata combinazione tra differenti strategie di sviluppo dei diversi settori produttivi e dei servizi, della infrastrutturazione e della riqualificazione ambientale applicate tanto agli ambienti locali a forte sviluppo industriale, che a quelli a dominante industriale-rurale, a dominante urbana e a dominante naturalistica.*



Più in dettaglio il Comune in oggetto è inquadrato come **2.1.4. Ambienti a dominante naturalistica**, per i quali il PIT propone:

Per gli **ambienti locali a dominante naturalistica** di incentivare l'economia vocazionale, in particolare della agricoltura specializzata e dell'agriturismo, il potenziamento dei servizi per il turismo ambientale e culturale e il miglioramento della accessibilità fisica con infrastrutture viarie leggere ed ecocompatibili.

Inoltre il Comune in oggetto è inquadrato come **CP1. Corridoio Ambientale Appenninico**, per i quali il PIT propone i seguenti obiettivi:

## **CP1. Corridoio Ambientale Appenninico**

### Obiettivi

Il progetto rinvia agli Indirizzi di fondo prefigurati, e in particolare a:

- Valorizzazione delle qualità ambientali
- Inserimento dello spazio regionale nel contesto europeo
- Riduzione degli squilibri regionali
- Inoltre rinvia agli Obiettivi prioritari:

O2 - Potenziamento delle grandi infrastrutture e dei territori attraversati

O3 - la localizzazione ecosostenibile delle attrezzature di interesse regionale



O4 - la valorizzazione degli ambienti della storia e della natura

O5 - il consolidamento dei territori fragili

O7 - lo sviluppo dei territori transfrontalieri


Obiettivo specifico del “Corridoio Appenninico” è di contribuire a portare a sistema un insieme di ambienti locali della montagna dotati di elevate qualità locali e al tempo stesso di proiettarli nel circuito globale europeo nell’ambito della iniziativa APE “Appennino Parco d’Europa”.

In particolare si propone di potenziare il telaio di infrastrutturazione al piede dell’Appennino umbro-marchigiano, integrando tre reti: della viabilità, rifunzionalizzando il progetto della Pedemontana; della ferrovia, riproponendo un ruolo di servizio al turismo.



Stralcio dalla tav VG - 1 del PIT

Le aree in oggetto ricadono in **AMBIENTI A DOMINANTE NATURALISTICA**




Comuni dell'obiettivo 5 B che presentano un livello di danneggiamento superiore al 15% ( D. G. R. N. 1997 del 03/08/98)

## CONSOLIDAMENTO TERRITORI FRAGILI

Stralcio dalla tav VG - 1 del PIT

Le aree in oggetto ricadono in *CONSOLIDAMENTO TERRITORI FRAGILI*




Stralcio dalla tavST6 del PIT


Le aree in oggetto ricadono in *CORRIDOIO AMBIENTALE APPENNINICO*

• **Vincolo idrogeologico - R.D. del 30/12/1923, n. 3267**

Il Vincolo Idrogeologico grava su terreni “di qualsiasi natura e destinazione” al fine di preservare l’ambiente fisico e impedire forme di utilizzazione (anche contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9), che possano determinare ai terreni denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, nonché turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno pubblico (art. 1). Pertanto tutti gli interventi e le opere che comportano una modifica dello stato di luoghi ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, necessitano del rilascio di preventivi nulla osta o autorizzazioni da parte della Regione ai sensi degli artt. 7 e 8.



**Legenda**  
 Varianti  
 Vincolo idrogeologico



**Legenda**  
 Varianti  
 Vincolo idrogeologico

Tutte le aree di variante del capoluogo comunale non ricadono in tale ambito così come la variante in località Appennino.

• **Piano per l'assetto idrogeologico (PAI)**

Il Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI), elaborato dall'Autorità di Bacino, della Regione Marche, ai sensi della L 183/89 – L 365/00 – LR. 13/99, è stato adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 15/2001 e n. 42/2003.

Il PAI è diretto all'identificazione delle zone a rischio di frana e alluvione e delle misure finalizzate alla mitigazione del rischio. Cerca di raggiungere il miglior utilizzo, lo sviluppo del territorio e la naturale dinamica idrogeomorfologica dei bacini, nel rispetto della tutela ambientale e della sicurezza della popolazione, degli insediamenti e delle infrastrutture.

**Articolo 8 Individuazione dei tronchi omogenei per la fascia inondabile**

1. La fascia fluviale è suddivisa in tronchi distinti in base ai livelli di rischio, secondo la procedura definita nel presente Piano, individuati nell'elaborato grafico "Carta del rischio idrogeologico" (Tavv. da RI 1 a RI 79), così denominati: AIN\_R4- Aree Inondabili a Rischio molto elevato, AIN\_R3- Aree Inondabili a Rischio elevato, AIN\_R2- Aree Inondabili a Rischio medio e AIN\_R1- Aree Inondabili a Rischio moderato. A tutte le aree perimetrate è associato un unico livello di pericolosità elevata- molto elevata.

**Articolo 9 Disciplina delle aree inondabili**

1. La fascia inondabile di cui al precedente Articolo 7, fatto salvo quanto prescritto al successivo Articolo 23, è inoltre sottoposta alle prescrizioni di cui ai commi successivi, che integrano quanto ivi già previsto, è fatta salva ogni altra norma regolamentare connessa all'uso del suolo qualora non in contrasto con le presenti disposizioni; in essa, a prescindere dal livello di rischio associato, sono consentiti esclusivamente, nel rispetto delle specifiche norme tecniche vigenti:

a) interventi di demolizione di manufatti edilizi;

b) interventi obbligatori richiesti da specifiche norme di settore purché sia valutata dal soggetto proponente la loro compatibilità con la pericolosità idraulica dell'area e siano apportate le eventuali misure di mitigazione del rischio;

c) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. La ristrutturazione di cui alla presente lettera non può comportare aumento volumetrico; ai fini del calcolo della volumetria per gli interventi di cui alla presente lettera non si tiene conto delle innovazioni necessarie per gli adeguamenti degli edifici esistenti in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;

d) cambi di destinazione d'uso negli edifici, anche connessi agli interventi di cui alla lettera c), purché non comportino aumento del carico urbanistico con un aggravamento delle condizioni di rischio;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art.3, comma 1, lettera f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che venga valutata la pericolosità idraulica delle aree ed apportati gli eventuali interventi per la mitigazione del rischio; i predetti interventi sono eseguiti previo parere vincolante dell'Autorità di bacino;

f) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio in rapporto alla pericolosità idraulica dell'area;

g) interventi indifferibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità o del sistema ambientale;

- h) manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture tecnologiche o viarie;
- i) realizzazione ed ampliamento di infrastrutture tecnologiche o viarie, pubbliche o di interesse pubblico, nonché delle relative strutture accessorie; tali opere, di cui il soggetto attuatore dà comunque preventiva comunicazione all'Autorità di bacino contestualmente alla richiesta del parere previsto nella presente lettera, sono condizionate ad uno studio da parte del soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative, la sostenibilità economica e la compatibilità con la pericolosità delle aree, previo parere vincolante della Autorità idraulica competente che nelle more di specifica direttiva da parte dell'Autorità può sottoporre alla stessa l'istanza;
- j) interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici, alle infrastrutture ed attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non alterino il naturale deflusso delle acque;
- k) spazi verdi, compresa la realizzazione di aree per il tempo libero e lo sport, ad esclusione di aree destinate a campeggio, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie a carattere permanente e non alterino il naturale deflusso delle acque;
- l) opere connesse all'esercizio della navigazione e della portualità commerciale e da diporto, della cantieristica, nel rispetto delle previsioni degli strumenti generali o di settore e previo parere vincolante dell'Autorità di bacino;
- m) nelle zone agricole, come definite dalla L.R. 8 marzo 1990, n. 13 e successive modificazioni, sono consentite:
- nuove costruzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), e) ed f) della L.R. 13/1990, se non diversamente localizzabili nel terreno dell'azienda in riferimento all'assetto colturale ed idrogeologico della proprietà;
  - ampliamenti per il miglioramento igienico-funzionale delle abitazioni necessari per esigenze igieniche o per l'esercizio della attività.

2. Tutti gli interventi consentiti dal presente articolo, e dall'art. 7 laddove non espressamente già previsto, sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M.LL.PP. 11 marzo 1988 (in G.U. 1 giugno 1988 suppl. n. 127), volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio dichiarato. Tale verifica, redatta e firmata da uno o più tecnici abilitati, deve essere allegata al progetto di intervento e valutata dall'Ente competente nell'ambito del rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lettera c), comma 1, che non comportino opere o azioni anche di carattere provvisoriale con un aggravamento delle condizioni di rischio, nonché gli interventi di cui alla lettera g) del comma 1 del presente articolo, sono esclusi dall'obbligo di presentare la verifica tecnica di cui al comma 2.

### ***Articolo 12 Disciplina delle aree di versante in dissesto:***


- "1. Le aree in dissesto di cui al precedente Articolo 11, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 22, sono sottoposte alle prescrizioni di cui ai commi successivi; è fatta salva ogni altra norma regolamentare connessa all'uso del suolo, qualora non in contrasto con le presenti disposizioni.
2. Nelle aree a pericolosità AVD\_P1 e AVD\_P2 sono consentite trasformazioni dello stato dei luoghi previa esecuzione di indagini nel rispetto del D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 e nel rispetto delle vigenti normative tecniche."



**Articolo 13 Coordinamento con la pianificazione urbanistica:**

1. *In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti non sono di norma consentite nuove previsioni insediative nelle aree a pericolosità moderata (AVD\_P1) e media (AVD\_P2); l'eventuale inserimento è condizionato all'esito positivo di una verifica di compatibilità idrogeologica, da effettuarsi prima dell'adozione dello strumento urbanistico.*
  
2. *La verifica di compatibilità idrogeologica consiste nella valutazione della congruenza della specifica previsione urbanistica, in rapporto al livello di pericolosità riscontrato; tale verifica dovrà risultare a seguito di studio geologico di dettaglio, conforme alla normativa vigente ed esteso ad un intorno significativo del versante, redatto secondo il D.M.LL.PP. 11 marzo 1988 e coerente con le finalità ed i contenuti delle "Indagini geognostiche preliminari" di cui alla Circolare della Regione Marche n. 14 del 28 Agosto 1990, nonché delle "Indagini sulla pericolosità sismica locale" di cui all'Art.7 della Circolare della Regione Marche n. 15 del 28 Agosto 1990 (BUR n. 120 del 24 novembre 1990) come modificate ed integrate dalla Deliberazione della G.R. n. 1287 del 19 Maggio 1997 (supplemento n. 20 al BUR n. 32 del 29 maggio 1997) e dei relativi atti di recepimento.*
  
3. *I Comuni allegano all'atto di adozione di strumenti urbanistici generali o relative varianti la verifica di compatibilità idrogeologica redatta in conformità alle disposizioni del presente articolo.*


**Si riportano gli stralci del Piano di assetto idrogeologico relativi alle aree interessate dalle varianti:**



**Legenda**

- Varianti
- Frane PAI
- Esondazioni PAI

Le varianti 3-1-6-ricadono parzialmente in area esondabile



**Legenda**

-  Varianti
-  Frane PAI
-  Esondazioni PAI

Le variante 8 non ricade in aree di frana di pericolosità rilevante (>P2)

• **Piano Paesistico Ambientale regionale (PPAR)**

La pianificazione a valenza ambientale nella Regione Marche viene attuata attraverso il Piano Paesistico Ambientale regionale, approvato con delibera n. 197 del 3/11/89. Tale Piano ha seguito quanto disposto dalla ex L. 431/85, ora D.lgs. 42/04.

Il Piano si articola in:

- Sottosistemi Tematici;
- Sottosistemi Territoriali;
- Categorie Costitutive del Paesaggio.

Le disposizioni dettate dal Piano sono:

- *indirizzi* di orientamento per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici di ogni specie e livello, nonché degli atti di pianificazione, programmazione e di esercizio di funzioni amministrative attinenti alla gestione del territorio;
- *direttive* per l'adeguamento al Piano degli strumenti urbanistici generali e per la specificazione e/o sostituzione delle prescrizioni di base transitorie di cui al punto successivo;
- prescrizioni *di base* (transitorie o permanenti) vincolanti per qualsiasi soggetto pubblico o privato e prevalenti nei confronti di tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti; restano comunque salve le disposizioni più restrittive, ove previste dagli strumenti urbanistici vigenti e da leggi statali e regionali.

I Sottosistemi tematici costituiscono la chiave di lettura delle principali componenti per l'analisi territoriale, dividendosi in: Sottosistema Geologico, Geomorfologico e Idrogeologico; Sottosistema Botanico-Vegetazionale; Sottosistema Storico-Culturale.

Le disposizioni vincolanti sono indicate nelle seguenti tavole allegate al PPAR.

I sottosistemi tematici si dividono in:

0. Sottosistema geologico-geomorfologico-idrogeologico individuato nella tav. 3;
1. Sottosistema botanico-vegetazionale individuato nelle tavv. 4 e 5;
2. Sottosistema storico-culturale riportato nelle tavv. 8, 9, 10, 15, 16 e 17;

Nell'ambito dei tre sottosistemi tematici sono generate per caduta le Categorie costitutive del paesaggio, le quali sono riferite ad elementi fondamentali del territorio che definiscono la struttura del medesimo, tenuto conto della specificità del territorio marchigiano, delle individuazioni di cui al V° comma dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e del testo di cui alla ex legge 8 agosto 1985 n. 43. La loro salvaguardia viene attuata attraverso due livelli di tutela, integrale ed orientata.

L'aspetto valutativo del sistema ambientale regionale è invece espresso con i Sottosistemi territoriali, i quali suddividono in zone omogenee le aree della Regione, in base alla rilevanza dei valori paesistico-ambientali (A, B, C, D e V). Le prescrizioni del Piano variano in rapporto ai diversi gradi di rilevanza dei valori paesistico-ambientali, e quindi anche in rapporto all'appartenenza dei territori interessati alle unità di paesaggio.

I Sottosistemi territoriali sono individuati nelle tavole 6 e 7


Le Categorie costitutive del paesaggio sono suddivise in:


- Categoria della struttura geomorfologia:
  3. Emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche: tavv. 3a e 13, nell'allegato 1;
  4. Corsi d'acqua: tav. 12;
  5. Crinali: tav. 12;
  6. Versanti: aree delimitate da un crinale e da un fondo vallivo;
  7. Litorali marini: dalla battigia al crinale costiero;
- Categoria del patrimonio botanico vegetazionale:
  8. Aree floristiche: tav. 4;
  9. Foreste demaniali regionali e boschi: tavv 5 e 14;
  10. Pascoli: tav. 5;
  11. Zone umide: tav. 5;
  12. Elementi diffusi del paesaggio agrario: elementi vegetali a carattere diffuso.
- Categoria del patrimonio storico culturale:
  13. Paesaggio agrario di interesse storico-ambientale: tav. 8 e allegato 2;
  14. Centri e nuclei storici: tavv 8 e 15, allegato 2;
  15. Edifici e manufatti storici: tavv. 9 e 16, allegato 2;
  16. Zone archeologiche e strade consolari: tavv. 10 e 17, allegato 2;
  17. Luoghi di memoria storica: tavv. 10 e 17, allegato 2;

Vengono di seguito analizzati alcuni ambiti di tutela passiva; per la tutela attiva si rimanda alla trattazione della coerenza con le previsioni di PRG:

Si allegano per facilità di istruttoria anche le tavole passive del PPAR


**TAV.1 VINCOLI PAESISTICO AMBIENTALI VIGENTI:**





Aree 1-2-3-4-5-6-7- 9-10-11- 12: Fiumi e corsi d'acqua - Vincolo 'Galasso' Aree – 8 - Parchi e Foreste

**TAV.2 FASCE MORFOLOGICHE:**




Area 3- 9: fascia PA


Area 10 – 4 – 7 a cavallo tra fasce PA e A  
fascia A

Area 2 – 1 – 5 – 6 – 11 – 12 - 8:




TAV.3 SOTTOSISTEMI TEMATICI:





Aree 3-9: ndr    Aree 1-2-4-5-6-7-8-10-11- 12: aree GB

TAV. 3A - EMERGENZE GEOLOGICHE



SOTTOSISTEMA GEOLOGICO  
E GEOMORFOLOGICO

**3A EMERGENZE GEOLOGICHE**  
(art. 28)

LEGENDA SOTTOSISTEMA GEOLOGICO


- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>31 Serie magmatica</li> <li>32 Altipiani della collina della Val Marone</li> <li>33 Altipiani della collina della Val Marone</li> <li>34 Altipiani della collina della Val Marone</li> <li>35 Altipiani della collina della Val Marone</li> <li>36 Serie magmatica</li> <li>37 Serie stratigrafiche della Formazione della Marna Ammonio-oligocena</li> <li>38 Serie stratigrafiche della Formazione di Rocca Strada</li> <li>39 Serie della Spongia - Salsola</li> <li>40 Serie stratigrafiche della Formazione della Spongia - Salsola</li> <li>41 Serie giurassica</li> <li>42 Serie magmatica</li> <li>43 Serie stratigrafiche della Formazione della Marna Ammonio-oligocena</li> <li>44 Serie della Marna Ammonio-oligocena</li> <li>45 Serie della Marna Ammonio-oligocena</li> <li>46 Serie del</li> <li>47 Serie al sommo tra la Formazione della Spongia - Salsola e la Formazione della Spongia - Salsola</li> <li>48 Serie della Spongia - Salsola</li> <li>49 Serie giurassica</li> <li>50 Serie giurassica</li> <li>51 Marna di Salsola</li> <li>52 Serie giurassica</li> <li>53 Serie al sommo tra la Spongia - Salsola</li> <li>54 Serie giurassica</li> <li>55 Serie giurassica</li> <li>56 Serie giurassica</li> <li>57 Depositi di torba della sequenza pleistocenica</li> <li>58 Depositi di torba della sequenza pleistocenica</li> <li>59 Depositi di torba della sequenza pleistocenica</li> <li>60 Depositi di torba della sequenza pleistocenica</li> <li>61 Depositi di torba della sequenza pleistocenica</li> <li>62 Depositi di torba della sequenza pleistocenica</li> <li>63 Depositi di torba della sequenza pleistocenica</li> <li>64 Depositi di torba della sequenza pleistocenica</li> <li>65 Depositi di torba della sequenza pleistocenica</li> <li>66 Depositi di torba della sequenza pleistocenica</li> <li>67 Depositi di torba della sequenza pleistocenica</li> <li>68 Depositi di torba della sequenza pleistocenica</li> <li>69 Depositi di torba della sequenza pleistocenica</li> <li>70 Depositi di torba della sequenza pleistocenica</li> <li>71 Depositi di torba della sequenza pleistocenica</li> <li>72 Depositi di torba della sequenza pleistocenica</li> <li>73 Depositi di torba della sequenza pleistocenica</li> <li>74 Depositi di torba della sequenza pleistocenica</li> <li>75 Depositi di torba della sequenza pleistocenica</li> <li>76 Depositi di torba della sequenza pleistocenica</li> <li>77 Depositi di torba della sequenza pleistocenica</li> <li>78 Depositi di torba della sequenza pleistocenica</li> <li>79 Depositi di torba della sequenza pleistocenica</li> <li>80 Depositi di torba della sequenza pleistocenica</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>81 Marna piombante</li> <li>82 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>83 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>84 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>85 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>86 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>87 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>88 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>89 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>90 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>91 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>92 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>93 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>94 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>95 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>96 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>97 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>98 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>99 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>100 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>101 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>102 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>103 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>104 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>105 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>106 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>107 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>108 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>109 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>110 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>111 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>112 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>113 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>114 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>115 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>116 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>117 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>118 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>119 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>120 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>121 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>122 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>123 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>124 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>125 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>126 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>127 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>128 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>129 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>130 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>131 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>132 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>133 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>134 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>135 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>136 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>137 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>138 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>139 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>140 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>141 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>142 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>143 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>144 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>145 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>146 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>147 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>148 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>149 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>150 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>151 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>152 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>153 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>154 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>155 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>156 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>157 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>158 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>159 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>160 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>161 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>162 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>163 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>164 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>165 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>166 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>167 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>168 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>169 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>170 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>171 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>172 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>173 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>174 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>175 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>176 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>177 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>178 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>179 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> <li>180 Marna piombante nella Spongia - Salsola</li> </ul> |
|---|---|

SCALA 1:100000

APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE  
CON DELIBERA N. 197 DEL 3.11.1989

Nessuna interferenza

**TAV.4 SOTTOSISTEMI BOTANICI E ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SOTTOSISTEMA BOTANICO VEGETAZIONALE:**



**4 SOTTOSISTEMI TEMATICI E ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SOTTOSISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE**

**LEGENDA**


-  **AREE BA DI ECCEZIONALE VALORE**
-  **AREE BB DI RILEVANTE VALORE**
-  **AREE BC DI QUALITÀ DIFFUSA**

**AREE FLORISTICHE (ART. 33)**

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1) Monti Sionone e Sionovello          | 47) Valle di Pederone          |
| 2) Faggeta del Monte Carpiago          | 48) Monte Moro                 |
| 3) Cima del Monte Carpiago             | 49) Monte Sasso del Sulmon     |
| 4) Cima del Sasso                      | 50) Monte Carpiago             |
| 5) Monte della Valle Grossa            | 51) Monte San Giuliano         |
| 6) Alpe della Lupa                     | 52) Monte di Montemore         |
| 7) Monte degli Macci                   | 53) Monte della Tapparella     |
| 8) Passo del Sabotino                  | 54) Fondo della Bolognara      |
| 9) Colle San Bartolomeo                | 55) Valle di Fiorano           |
| 10) Litomide della Baia del Be         | 56) Stazione di Basso          |
| 11) Valle di San Nicola                | 57) di Castellorosso           |
| 12) Valle Montevicchio                 | 58) Valle di S. Annibale       |
| 13) Valle Senese                       | 59) Torre Baraga               |
| 14) Monte del Monte Spato              | 60) Monte Pannocchia           |
| 15) Montebello di Spino                | 61) Montagna superiore e       |
| 16) Fontanella                         | Montagna inferiore             |
| 17) Gli Stupi                          | 62) Fiume di Fiesola           |
| 18) Valle del Forno                    | 63) Valle San Marco            |
| 19) Monte Paganaccio                   | 64) Paganico                   |
| 20) Valle di S. Giorgio e Carboni      | 65) Monte dell'Abbadia         |
| 21) Valle dell'Infornata               | di Fiesola                     |
| 22) Versante nord-ovest della          | 66) Litomide di Monte Potente  |
| valle del M. Morone                    | Fiesola                        |
| 23) Versante nord della Montagnola     | 67) Montemore e lateri presso  |
| 24) Fandora                            | Montemore                      |
| 25) Torre del Barone                   | 68) Versante di S. Bartolomeo  |
| 26) Monte Castro e Acuto               | 69) Monte Sestellia            |
| 27) Litomide di sinistra della         | 70) Monte di Val Fiesola       |
| Valle del F. Capano                    | 71) Monte Sordani e Monte Mita |
| 28) Valle della Madonna del Sasso      | 72) Valle del Fiesolano        |
| 29) Monte della Sarga                  | 73) Monte presso S. Maria in   |
| 30) Buschelli pianiziani               | Portano                        |
| 31) presso S. Giovanni                 | 74) Versante Salina            |
| 32) Fontanone e Sasso lungo il Sannico | 75) Valle della Valmorina      |
| 33) Valle di San Pietro                | 76) Monte Sestellia            |
| 34) Monte Cucco-Monte la Spasche       | 77) Monte di Sordani           |
| 35) presso valle presso Fabbrano       | 78) Montemore di Sordani       |
| 36) Valle Sordani                      | 79) Sordani e sud di Ponte     |
| 37) Valle di Fiesola                   | S. Maria                       |
| 38) Valle della Rocca                  | 80) Sordani Sordani e nord di  |
| 39) Monte del Monte Sordani            | Portano                        |
| 40) Valle di Sordani                   | 81) Sordani La Cape            |
| 41) Monte di San Nicola                | 82) Monte Pannocchia           |
| 42) Monte Sordani                      | 83) Monte della Lupa           |
| 43) Valle di Castellorosso             | 84) Monte della Sordani        |
| 44) Monte Sordani                      | 85) Sordani San Nicola         |
| 45) Sordani                            | 86) Montemore del Fiesola      |
| 46) Fiesola                            | 87) Litomide di Monte          |
| 47) Faggeta di San Giovanni e          | di Sordani                     |
| Passo del Monte Sordani                |                                |

Nessuna interferenza

**TAV.5 VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL SOTTOSISTEMA BOTANICO VEGETAZIONALE:**



## 5 VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL SOTTOSISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE


### LEGENDA


#### ZONE DI ALTISSIMO VALORE VEGETAZIONALE

- 1-19  COMPLESSI ORO-IDROGRAFICI (BOSCHI E PASCOLI INTERCLUSI – ART.1 34 E 35)
- 20-21  COMPLESSI COSTIERI
- 22-23  AMBIENTI UMIDI (ART.36)
- 38-40  AMBIENTI DELLE GOLE CALCAREE
- 41-89  AREE DI INTERESSE FLORISTICO E VEGETAZIONALE DI PICCOLE DIMENSIONI

#### ZONE DI ALTO VALORE VEGETAZIONALE


-  BOSCHI E PASCOLI (ART.1 34 E 35)
- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 19 Montepio dei Fiori     | 30 Valle del Barone            |
| 21 Monti Vesio-Ligato     | 31 Valle del Forno             |
| 22 Monti Trossino         | 32 Valle di S. Maria e Cornone |
| 41 Monte dell'Assonazione | 411 L'Alpe della Valle del Sa  |
| 51 Strada Monte Rosa      | 412 L'Alpe di S. Antonio       |
| 71 Strada Monte S. Maria  | 413 L'Alpe di S. Antonio       |
| 81 Strada Monte S. Maria  | 414 L'Alpe di S. Antonio       |
| 91 Strada Monte S. Maria  | 415 L'Alpe di S. Antonio       |
| 101 Strada Monte S. Maria | 416 L'Alpe di S. Antonio       |
| 111 Strada Monte S. Maria | 417 L'Alpe di S. Antonio       |
| 121 Strada Monte S. Maria | 418 L'Alpe di S. Antonio       |
| 131 Strada Monte S. Maria | 419 L'Alpe di S. Antonio       |
| 141 Strada Monte S. Maria | 420 L'Alpe di S. Antonio       |
| 151 Strada Monte S. Maria | 421 L'Alpe di S. Antonio       |
| 161 Strada Monte S. Maria | 422 L'Alpe di S. Antonio       |
| 171 Strada Monte S. Maria | 423 L'Alpe di S. Antonio       |
| 181 Strada Monte S. Maria | 424 L'Alpe di S. Antonio       |
| 191 Strada Monte S. Maria | 425 L'Alpe di S. Antonio       |
| 201 Strada Monte S. Maria | 426 L'Alpe di S. Antonio       |
| 211 Strada Monte S. Maria | 427 L'Alpe di S. Antonio       |
| 221 Strada Monte S. Maria | 428 L'Alpe di S. Antonio       |
| 231 Strada Monte S. Maria | 429 L'Alpe di S. Antonio       |
| 241 Strada Monte S. Maria | 430 L'Alpe di S. Antonio       |
| 251 Strada Monte S. Maria | 431 L'Alpe di S. Antonio       |
| 261 Strada Monte S. Maria | 432 L'Alpe di S. Antonio       |
| 271 Strada Monte S. Maria | 433 L'Alpe di S. Antonio       |
| 281 Strada Monte S. Maria | 434 L'Alpe di S. Antonio       |
| 291 Strada Monte S. Maria | 435 L'Alpe di S. Antonio       |
| 301 Strada Monte S. Maria | 436 L'Alpe di S. Antonio       |
| 311 Strada Monte S. Maria | 437 L'Alpe di S. Antonio       |
| 321 Strada Monte S. Maria | 438 L'Alpe di S. Antonio       |
| 331 Strada Monte S. Maria | 439 L'Alpe di S. Antonio       |
| 341 Strada Monte S. Maria | 440 L'Alpe di S. Antonio       |
| 351 Strada Monte S. Maria | 441 L'Alpe di S. Antonio       |
| 361 Strada Monte S. Maria | 442 L'Alpe di S. Antonio       |
| 371 Strada Monte S. Maria | 443 L'Alpe di S. Antonio       |
| 381 Strada Monte S. Maria | 444 L'Alpe di S. Antonio       |
| 391 Strada Monte S. Maria | 445 L'Alpe di S. Antonio       |
| 401 Strada Monte S. Maria | 446 L'Alpe di S. Antonio       |
| 411 Strada Monte S. Maria | 447 L'Alpe di S. Antonio       |
| 421 Strada Monte S. Maria | 448 L'Alpe di S. Antonio       |
| 431 Strada Monte S. Maria | 449 L'Alpe di S. Antonio       |
| 441 Strada Monte S. Maria | 450 L'Alpe di S. Antonio       |
| 451 Strada Monte S. Maria | 451 L'Alpe di S. Antonio       |
| 461 Strada Monte S. Maria | 452 L'Alpe di S. Antonio       |
| 471 Strada Monte S. Maria | 453 L'Alpe di S. Antonio       |
| 481 Strada Monte S. Maria | 454 L'Alpe di S. Antonio       |
| 491 Strada Monte S. Maria | 455 L'Alpe di S. Antonio       |
| 501 Strada Monte S. Maria | 456 L'Alpe di S. Antonio       |
| 511 Strada Monte S. Maria | 457 L'Alpe di S. Antonio       |
| 521 Strada Monte S. Maria | 458 L'Alpe di S. Antonio       |
| 531 Strada Monte S. Maria | 459 L'Alpe di S. Antonio       |
| 541 Strada Monte S. Maria | 460 L'Alpe di S. Antonio       |
| 551 Strada Monte S. Maria | 461 L'Alpe di S. Antonio       |
| 561 Strada Monte S. Maria | 462 L'Alpe di S. Antonio       |
| 571 Strada Monte S. Maria | 463 L'Alpe di S. Antonio       |
| 581 Strada Monte S. Maria | 464 L'Alpe di S. Antonio       |
| 591 Strada Monte S. Maria | 465 L'Alpe di S. Antonio       |
| 601 Strada Monte S. Maria | 466 L'Alpe di S. Antonio       |
| 611 Strada Monte S. Maria | 467 L'Alpe di S. Antonio       |
| 621 Strada Monte S. Maria | 468 L'Alpe di S. Antonio       |
| 631 Strada Monte S. Maria | 469 L'Alpe di S. Antonio       |
| 641 Strada Monte S. Maria | 470 L'Alpe di S. Antonio       |
| 651 Strada Monte S. Maria | 471 L'Alpe di S. Antonio       |
| 661 Strada Monte S. Maria | 472 L'Alpe di S. Antonio       |
| 671 Strada Monte S. Maria | 473 L'Alpe di S. Antonio       |
| 681 Strada Monte S. Maria | 474 L'Alpe di S. Antonio       |
| 691 Strada Monte S. Maria | 475 L'Alpe di S. Antonio       |
| 701 Strada Monte S. Maria | 476 L'Alpe di S. Antonio       |
| 711 Strada Monte S. Maria | 477 L'Alpe di S. Antonio       |
| 721 Strada Monte S. Maria | 478 L'Alpe di S. Antonio       |
| 731 Strada Monte S. Maria | 479 L'Alpe di S. Antonio       |
| 741 Strada Monte S. Maria | 480 L'Alpe di S. Antonio       |
| 751 Strada Monte S. Maria | 481 L'Alpe di S. Antonio       |
| 761 Strada Monte S. Maria | 482 L'Alpe di S. Antonio       |
| 771 Strada Monte S. Maria | 483 L'Alpe di S. Antonio       |
| 781 Strada Monte S. Maria | 484 L'Alpe di S. Antonio       |
| 791 Strada Monte S. Maria | 485 L'Alpe di S. Antonio       |
| 801 Strada Monte S. Maria | 486 L'Alpe di S. Antonio       |
| 811 Strada Monte S. Maria | 487 L'Alpe di S. Antonio       |
| 821 Strada Monte S. Maria | 488 L'Alpe di S. Antonio       |
| 831 Strada Monte S. Maria | 489 L'Alpe di S. Antonio       |
| 841 Strada Monte S. Maria | 490 L'Alpe di S. Antonio       |
| 851 Strada Monte S. Maria | 491 L'Alpe di S. Antonio       |
| 861 Strada Monte S. Maria | 492 L'Alpe di S. Antonio       |
| 871 Strada Monte S. Maria | 493 L'Alpe di S. Antonio       |
| 881 Strada Monte S. Maria | 494 L'Alpe di S. Antonio       |
| 891 Strada Monte S. Maria | 495 L'Alpe di S. Antonio       |







Tutte le aree Aree: ndr

TAV.6 VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL SOTTOSISTEMA BOTANICO VEGETAZIONALE:










Are 1-2-3-4-5-6-7--9-10-11-12: aree C

Are 8: aree B

**TAV.7 AMBITI DI ALTA PERCETTIVITÀ VISUALE, STRADE E PUNTI PANORAMICI:**


Le aree V rappresentano zone di alta percezione visuale relative alle vie di comunicazione stradali di maggiore intensità di traffico. All'art. 23 comma c , vengono riportati gli indirizzi di tutela specifici, secondo cui *“nelle aree V, deve essere attuata una politica di salvaguardia, qualificazione e valorizzazione delle visuali panoramiche percepite dai luoghi di osservazione puntuali o lineari”*.



**7 AREE DI ALTA PERCETTIVITÀ VISIVA**


**LEGENDA**

-  AMBITI ANNESSI ALLE INFRASTRUTTURE A MAGGIORE INTENSITÀ DI TRAFFICO AREE V (ART. 23)
-  PUNTI PANORAMICI (ART. 43)
-  PERCORSI PANORAMICI (ART. 43)



Tutte la aree in oggetto rientrano nelle aree 'V'

TAV.8 CENTRI E NUCLEI STORICI PAESAGGIO AGRARIO STORICO:



**8 CENTRI E NUCLEI STORICI  
PAESAGGIO AGRARIO STORICO**

**LEGENDA**



**CENTRI STORICI CAPOLUOGO** (art. 39)




**ALTRI CENTRI E NUCLEI STORICO** (art. 39)



**PAESAGGIO AGRARIO DI INTERESSE STORICO-AMBIENTALE** (art. 39)

- 1) Sassorovere, Audisore, Tessiole
- 2) Sassorovero, Iorio
- 3) Urbino, Colbordolo, Petriano, Fossombrone
- 4) Urbania, Farnipiano
- 5) Montefelcino
- 6) Montefelcino
- 7) Serravalle, Nubianico, Cartoceto, Saltara
- 8) Montemaggià, Piagge
- 9) Fano
- 10) Fossombrone
- 11) San'Appollino, Barchi, Fratte Rosa
- 12) Fossombrone, Perugia
- 13) Fratte Rosa, Mondavio
- 14) Mondavio
- 15) Arcevia
- 16) Castellano di Suana
- 17) Corchiano
- 18) Monterado, Castellolonna, Ripa
- 19) Montignello
- 20) Ostia
- 21) Montignello, Montemarcano
- 22) Balneario Ostroense, Murro d'Alba, San Marcellino, Monsano, Jesi
- 23) Jesi, Castellino, Monte Roberto
- 24) Capranziano, Mucilli, Spumini, Monte Roberto, Castellino
- 25) Filottrano, Osimo
- 26) Niveglio, Offagna, Osimo
- 27) Ancona
- 28) Castellidardo, Narnia, Sirio, Loreto, Porto Recanati, Recanati
- 29) Pienza, Pienza
- 30) Treia
- 31) Roccarota, Corchiano, Morrovalle
- 32) Roccarota
- 33) Tolentino, Urbisaglia, Petriolo, Corchiano
- 34) Montepiano, Falerone, Rocca Fermana, Monte Vidio Corrado, Francalilla, Montepiano
- 35) Fermo, Porto San Giorgio
- 36) Serravalle, Santa Vittoria in Matenano, Montelaparo, Montelaparo di Fermo
- 37) Ponzano di Fermo, Petritoli, Montebianco, Norcia, Montefiore sull'Asso, Campitello, Pedaso
- 38) Montefiore dell'Asso, Ripatransone
- 39) Cava Marittima, Grottamare

**TAV.9 EDIFICI E MANUFATTI EXTRA-URBANI:**




SOTTOSISTEMA STORICO CULTURALE

**9 EDIFICI E MANUFATTI  
EXTRA-URBANI** (art.40)




LEGENDA




LOCALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI E MANUFATTI






**Legenda**

-  Edifici e Manufatti Extraurbani art.40 PPAR
-  Centri e Nuclei Storici - art. 35 bis
-  VARIANTI

Aree 1-2-3-4-5-6-7-9-11-12: nessuna interferenza




**Legenda**

-  Edifici e Manufatti Extraurbani art.40 PPAR
-  Centri e Nuclei Storici - art. 35 bis
-  VARIANTI

Area 8: ricade nella tutela delle mura castellane di Appennino – L'intervento dovrà essere progettato e reso compatibile con la presenza dell'ambito di tutela.



**TAV.10 LUOGHI ARCHEOLOGICI E DI MEMORIA STORICA:**



SOTTOSISTEMA STORICO CULTURALE

**10** LUOGHI ARCHEOLOGICI E DI MEMORIA STORICA ARTT. 41-42

LEGENDA

-  AREE VINCOLATE
-  LUOGHI DI MEMORIA STORICA
-  AREE DI PARTICOLARE INTERESSE ARCHEOLOGICO
-  AREE CENTURIATE
-  STRADE CONSOLARI

Nessuna interferenza



• **Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (PTC)**

• **Art.1.- Oggetto del Piano Territoriale di Coordinamento ed articolazione della sua disciplina.-**

*1.1.-Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC) appresta gli strumenti di conoscenza, di analisi e di valutazione dell'assetto del territorio della Provincia e delle risorse in esso presenti, determina -in attuazione del vigente ordinamento regionale e nazionale e nel rispetto del piano paesistico ambientale regionale (PPAR) e del piano di inquadramento territoriale (PIT) nonché del principio di sussidiarietà- le linee generali per il recupero, la tutela ed il potenziamento delle risorse nonché per lo sviluppo sostenibile e per il corretto assetto del territorio medesimo. La relativa disciplina è espressa a mezzo delle definizioni e delle classificazioni nonché delle previsioni progettuali contenute negli elaborati cartografici ed a mezzo delle concorrenti statuizioni delle presenti norme tecniche di attuazione (NTA).*

In tale ottica il PTCP ordina il territorio per SISTEMI, mediante i sistemi ambientale, insediativo e socio-economico, e per SETTORI E PROGETTI.

Esso stabilisce anche degli strumenti atti ad individuare la Pressione Ambientale relativa a Piani e Programmi, stabilendo che *“la somma degli impatti sull'aria, sull'acqua, sul suolo, sul clima e in generale sull'ambiente prodotti dagli insediamenti produttivi esistenti e di presumibile produzione da parte degli insediamenti produttivi previsti dagli strumenti urbanistici generali od attuativi. Sulla base della pressione ambientale (accertata e/o valutata) debbono essere approntate in relazione alle diverse esigenze- adeguate misure di neutralizzazione oppure di mitigazione e di compensazione. La valutazione della pressione ambientale tiene conto delle diverse tipologie di insediamento produttivo (aree industriali; aree miste industriali, commerciali, direzionali; aree miste industriali e residenziali). Gli indici parametrici ed i valori medi per l'accertamento e la valutazione della pressione ambientale sono contenuti nell'elaborato di cui al precedente art.2.2.2; detti indici e valori possono essere sostituiti da altri scientificamente testati e pubblicati da istituti abilitati.”*

*1.2.- Anche al fine della corretta interpretazione ed attuazione del PTC, la Provincia assume, come criterio primario della propria azione, l'impegno di riconoscere e di valorizzare la diversità dei suoi componenti ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici, con l'obiettivo della conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali, del mantenimento e nella ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nei loro ambienti naturali, il tutto secondo quanto previsto dalla Convenzione 5.6.1992 di Rio de Janeiro, ratificata con la legge 14.2.1994, n.124, e dalla deliberazione*

*CIPE 16.3.1994 di approvazione delle linee strategiche definite dalla Commissione per l'Ambiente Globale del Ministero dell'Ambiente.*

*1.3.-In particolare, il PTC, tra l'altro:*

*a.- indica le diverse destinazioni del territorio provinciale, in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti (ordinamento territoriale per sistemi, parte II);*

*b.- localizza, in via di massima, le opere pubbliche che comportano rilevanti trasformazioni territoriali, le maggiori infrastrutture pubbliche e private e le principali linee di comunicazione (parte III, titolo II);*

*c.- definisce le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica, idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque (parte III, titolo I);*

*d.- conferma i parchi e le riserve naturali istituiti (Parco archeologico di San Severino Marche, Parco archeologico di Urbisaglia, Riserva naturale di Torricchio, Riserva naturale di Abbadia di Fiastra), risultando gli stessi, allo stato, strumento sufficiente;*

*e.- definisce le operazioni (ivi inclusi i piani, i programmi od i progetti di scala intercomunale) ed i procedimenti per l'attuazione del PTC medesimo;*

*f.- indica i criteri (indirizzi) cui i piani regolatori generali debbono attenersi per la valutazione del fabbisogno edilizio e per la determinazione della quantità e della qualità delle aree necessarie per assicurare un ordinato sviluppo insediativo, in un quadro di sostenibilità ambientale.*


*1.4.- La disciplina del PTC è ordinata ed articolata, anzitutto, nei sistemi ambientale, insediativo e socio-economico (parte II), individuati con riguardo ai connotati più significativi ed alle prevalenti vocazioni delle diverse parti del territorio provinciale ed alle rispettive azioni da intraprendere, azioni espresse, a seconda della loro natura e portata, a mezzo di direttive, indirizzi e prescrizioni. La disciplina del PTC è ordinata altresì per settori e per progetti (parte III), con la definizione, rispettivamente, di linee di intervento relative a settori specifici, del progetto intersettoriale ed integrato delle reti e di progetti delle parti più rilevanti delle connessioni stradali.*


*1.5.- Al fine di assicurare il permanente aggiornamento del PTC rispetto alle situazioni ed alle esigenze che vengono man mano rilevate ed all'entrata in vigore di atti (legislativi od amministrativi) aventi efficacia prevalente e volti a disciplinare le medesime materie trattate dal PTC, la Provincia provvede ad adottare le*

*necessarie varianti, la cui approvazione è soggetta al medesimo procedimento seguito per l'approvazione del PTC, salvo che si tratti di mero recepimento di previsioni o prescrizioni di piani sovraordinati o di legge; recepimento per il quale è sufficiente la deliberazione del Consiglio Provinciale. Ove le novità sopravvenute compromettano l'organicità e/o l'integralità del PTC e, comunque, una volta trascorsi cinque anni dalla sua approvazione, la Provincia predispone nuovo PTC e ne cura l'approvazione; il PTC mantiene comunque la propria validità ed efficacia sino all'entrata in vigore del nuovo strumento.*




Si allegano per facilità di istruttoria anche le tavole passive del PTC:

### Tavola EN 3a






**Legenda**

-  Varianti
-  AREE COLTIVATE DI VALLE
-  BOSCHI RESIDUI


Varianti che ricadono all'interno delle aree coltivate di valle 1-3-4-5-6-7-10-12.











**Legenda**

- |   |          |   |                |
|---|----------|---|----------------|
|  | Varianti |  | BOSCHI RESIDUI |
|  | BOSCHI   |  | PASCOLI        |


Tavola EN 3b








**Legenda**

-  versanti con situazioni di dissesto attivo o quiescente e con pendenze inferiori al 30% (art. 25.3.2)
-  versanti con situazioni di dissesto attivo o quiescente e con pendenze superiori al 30% (art. 25.3.1)
-  versanti stabili e con pendenza superiore al 30% (art. 25.3.3)
-  dissesti idrogeomorfologici potenziali in aree urbanizzate
-  plane alluvionali (art. 27)
-  aree soggette con maggiore frequenza ad esondazione (art. 27.1)
-  aree soggette ad esondazione per piene eccezionali (art. 27.2)
-  emergenze geomorfologiche (art. 22)
-  versanti soggetti a fenomeni di erosione calanchiva (art. 25.3.4)










**Legenda**

- |  |   |
|--|---|
|  Varianti   |  AREA IN FRANA CON PENDENZA <30% |
|  Aree soggette ad esondazioni per piene eccezionali (art. 27.2) |  AREA IN FRANA CON PENDENZA >30% |
|  |  AREA STABILE CON PENDENZA >30%  |

Varianti all'interno delle aree soggette ad esondazione art. 27.2. ( 3-10 )















**Legenda**

-  Varianti
-  AREA IN FRANA CON PENDENZA <30%
-  AREA IN FRANA CON PENDENZA >30%
-  AREA STABILE CON PENDENZA >30%

La variante 8 ricade nelle aree con pendenza maggiore del 30% analizzata in dettaglio nella perizia geologica specifica allegata alla presente variante.


Tavola EN 6



versanti		sponda fluviale soggetta a frana con forte scalzamento al piede -loc. Valdiea -Pioraco -Muccia-Serravalle	
versanti con situazioni di dissesto (frane, colamenti, scorrimenti, movimenti superficiali) attivo o quiescente e con pendenza superiore al 30%		aree soggette ad esondazioni	
versanti con situazioni di dissesto (frane, colamenti, scorrimenti, movimenti superficiali) attivo o quiescente e con pendenza inferiore al 30%		tratti interessati da opere idrauliche in degrado e con scalzamenti delle fondazioni	
versanti con pendenza superiore al 30%		costa	
calanchi ed aree in forte erosione		tratti di costa soggetti ad erosione	
<i>corsi d'acqua ed aree perfluviali</i>		<i>piane alluvionali</i>	
tratti soggetti ad erosione del fondo (con forte incisione fino al substrato)		aree a vulnerabilità da media a medio alta	
tratti soggetti ad erosione laterale			


Vedi tav. EN3a


Tavola EN 9



Legenda

associazioni vegetazionali di riferimento  
per gli interventi sulla vegetazione


rimboschimenti a conifere (esistenti)		boschi a dominanza Quercus ilex (esistenti)	
<i>boschi misti di latifoglie a ceduo ed alto fusto (esistenti)</i>		boschi e vegetazione ripariale (esistenti)	
bosco misto a Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus, Quercus pubescens, Quercus cerris		arbusteti esistenti	
bosco a dominanza Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus		aree a pascolo	
bosco a dominanza Quercus cerris, Quercus pubescens, Carpinus orientalis		vegetazione alotollerante dei litorali e dei laghi costieri	
bosco a dominanza Quercus pubescens		aree umide e laghi artificiali	
bosco a dominanza Castanea sativa		aree con vegetazione ornamentale (parchi e giardini)	
bosco a dominanza Quercus cerris		aree calanchive	
bosco a dominanza Fagus sylvatica		cave	



Aree 11-12: nessuna interferenza



Aree 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10: interferenti o parzialmente interferenti con boschi e vegetazione ripariale (da verificare in dettaglio)

• **Parco Nazionale dei Monti Sibillini**





Nessuna interferenza

• Riserva naturale Montagna di Torricchio




Nessuna interferenza





• **Aree floristiche**


Le Aree Floristiche sono state istituite dalla legge regionale n. 52 del 30 dicembre 1974 "Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali" la quale prevede che vengano individuate le aree nelle quali crescono piante rare o in via di estinzione e meritevoli di tutela. Tali aree sono indicate da apposite tabelle perimetrali e al loro interno è proibita la raccolta, la estirpazione e il danneggiamento di tutte le piante che vi crescono spontaneamente.



All'interno del comune di Pieve Torina troviamo due aree floristiche, a nord l'Area Floristica 67 "Valle S. Angelo" ed a sud l'Area Floristica 80 "Montagna di Torricchio".


Le varianti in oggetto non ricadono in queste aree.

**VERIFICHE PAI.**



**Legenda**

-  Varianti
-  Frane PAI
-  Esondazioni PAI



**Legenda**

- Varianti
- Frane PAI
- Esondazioni PAI

Aree 2-4-5-7-9-10 nessuna interferenza

Aree 1-3-6: parzialmente ricadenti in aree esondabili .

Aree 8: ricadente in aree in dissesto P2 (vedi allegata relazione geologica)

Le aree in oggetto risultano parzialmente interessate da aree con dissesto idrogeologico di livello P1- Pericolosità bassa, e P2- Pericolosità media, Artt. 11-12 PAI Regione Marche.

**Nelle aree a pericolosità P1 e P2 sono consentite trasformazioni dello stato dei luoghi previa esecuzione di indagini nel rispetto del D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 e nel rispetto delle vigenti normative tecniche.**

**Nelle aree a rischio di esondazione non sono consentite trasformazioni dello stato dei luoghi oltre quelle previste dall'art.9 delle NTA del PTC.**

## **VERIFICHE PIT**

Come precedentemente descritto il PIT inquadra l'area di intervento della variante come:

*“ ambienti locali a dominante produttiva industriale una migliore infrastrutturazione soprattutto per i problemi della logistica, delle comunicazioni fisiche e telematiche, insieme ad una più efficace protezione ambientale e un più deciso impegno per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico”.*

**La variante si ritiene pertanto pertinente con le previsioni del P.I.T., in quanto introduce la possibilità di modifiche marginali al contesto edilizio urbanistico attuale, ovvero di modifiche finalizzate al recupero post sisma 2016 del patrimonio edilizio, quando non alla realizzazione di strutture scolastiche o sanitarie.**

## **VERIFICHE PPAR.**

Dal punto di vista vincolistico riguardante gli elementi oggetto di tutela ai sensi del PPAR, tenuto conto della finalità di recupero e ricostruzione connesse alla realizzazione della presente variante, ogni intervento si ritiene **compatibile alle tutele ed indicazioni previste dal vigente dal PPAR, con la prescrizione di un preliminare studio di inserimento relativo alla variante Area 10, in quanto ricadente nella tutela delle mura castellane di Appennino. Si precisa che l'area di che trattasi è adiacente ad altre aree vigenti a destinazione B di completamento approvate con il precedente piano . Rilevato che l'esigenza è quella comunque legata agli eventi sismici del 2016, si ritiene che l'intervento possa essere consentito nelle more di studi di inserimento che non alteri l'ambito del centro storico.**

## **VERIFICHE PRG.**

Premesso che il P.R.G. del comune di Pieve Torina risulta adeguato al P.P.A.R. della regione Marche ed al P.T.C.P, gli interventi proposti risultano compatibili con la vincolistica recepita.

## **VERIFICHE PTC**

Il progetto di variante non contrasta con le previsioni del PTC come recepita dal vigente PRG, in quanto attua modifiche marginali al contesto edilizio urbanistico attuale, favorendo il processo di ricostruzione post sisma 2016. Per tutto quanto visto sopra, dal punto di vista vincolistico riguardante gli elementi oggetto di tutela ai sensi del PTC, si ritiene la variante compatibile alle tutele ed indicazioni previste dal vigente dal PTC.

**La variante si ritiene pertinente con le previsioni di tale strumento.**

## **AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE DELLA VARIANTE.**

### **Individuazione delle possibili interazioni**

In questa sezione del presente Rapporto Preliminare, saranno individuati gli ambiti di influenza ambientale e territoriale della variante al P.R.G., seguendo la check list di cui al paragrafo 2 allegato II dell'aggiornamento delle linee guida regionali in materia di VAS, e pertanto vengono proposte le possibili interazioni che il progetto potrebbe modificare significativamente.

Alla luce di tutto quanto sopra, si vede come la variante urbanistica comporterà modifiche marginali al sistema ambientale.

<i>Aspetto Ambientale</i>	<i>Possibile interazione</i>	<i>SI/NO</i>	<i>MOTIVAZIONI</i>
<b>Biodiversità</b>	L'intervento può modificare lo stato di conservazione di habitat ?	NO	La variante parziale al PRG permette l'edificazione all'interno od a margine di contesti urbanizzati senza interferenze con habitat naturali.
	L'intervento può modificare/influenzare l'areale di distribuzione di specie animali selvatiche ?	NO	Si ritiene che la variante parziale non altererà significativamente tale ambito.
	L'intervento può incidere sullo stato di conservazione di specie d'interesse conservazionistico?	NO	Si ritiene che la variante parziale non altererà significativamente tale ambito.
	L'intervento può incidere sulla connettività tra eco sistemi naturali?	NO	Si ritiene che la variante parziale non altererà significativamente tale ambito.
<b>Acqua</b>	L'intervento può determinare una variazione negli utilizzi delle risorse idriche?	SI	Le attività previste dalla variante determineranno variazioni minime a tale aspetto.
	L'intervento può comportare modificazioni alla portata dei corpi idrici superficiali?	NO	Ai sensi della vigente normativa in merito di invarianza idraulica LR 22/20111 non sono realizzabili interventi che possano comportare modifiche alla portata dei corpi idrici superficiali.
	L'intervento interferisce con le risorse idriche sotterranee?	NO	Si ritiene che la variante parziale non altererà significativamente tale ambito.
	L'intervento può determinare scarichi in corpi recettori (superficiali o sotterranei)?	NO	Si rimanda alla successiva fase di attuazione la valutazione puntuale del progetto esecutivo.
	L'intervento può comportare la contaminazione, anche locale, di corpi idrici?	NO	
	L'intervento può comportare una variazione del carico inquinante dei reflui destinati agli impianti di depurazione?	NO	Si rimanda alla successiva fase di attuazione la valutazione puntuale del progetto esecutivo.

<i>Aspetto Ambientale</i>	<i>Possibile interazione</i>	<i>SI/NO</i>	<i>MOTIVAZIONI</i>
<b>Suolo e sottosuolo</b>	L'intervento può comportare contaminazione del suolo?	NO	L'intervento non potrà determinare contaminazione del suolo di alcun genere.
	L'intervento può comportare degrado del suolo (desertificazione, perdita di sostanza organica, salinizzazione, ecc)?	NO	La variante attiene a marginali modifiche urbanistiche e non determina degrado del suolo.
	L'intervento può incidere sul rischio idrogeologico?	NO	Parte delle aree interessate dalle varianti ricadono parzialmente in zone a rischio idrogeologico P1 / P2 secondo quanto individuato dal PAI; si rimanda alla relazione geologica ed alla relazione sull'invarianza idraulica allegate per le valutazioni di tali varianti.
	L'intervento può determinare variazioni nell'uso del suolo in termini quantitativi e/o qualitativi?	NO	Complessivamente la variante prevede la riduzione di aree edificabili.
	L'intervento può comportare variazioni nell'uso delle risorse del sottosuolo?	NO	La variante non contempla variazione alcuna nell'uso delle risorse del sottosuolo.
<b>Paesaggio</b>	L'intervento inserisce elementi che possono modificare il paesaggio?	SI	La variante attiene a marginali modifiche urbanistiche, le cui implicazioni paesaggistiche dovranno essere valutate in sede di attuazione dell'intervento diretto.
	L'intervento prevede interventi sull'assetto territoriale?	SI	L'intervento propone una modifica dello stato attuale dell'assetto territoriale, pur rivestendo carattere puntuale e circoscritto.
<b>Aria</b>	L'intervento può comportare variazioni delle emissioni inquinanti?	NO	Complessivamente la variante prevede la riduzione di aree edificabili, e conseguentemente delle emissioni inquinanti associate.
	L'intervento può comportare variazioni nelle concentrazioni di inquinanti atmosferici (variazioni della qualità dell'aria)?	NO	Non sono previsti insediamenti di carattere nocivo o inquinanti tali che possano modificare la qualità dell'aria.

<b>Cambiamenti climatici</b>	L'intervento comporta variazioni nelle superfici destinate all'assorbimento di CO2?	NO	La variante di che trattasi interessa superfici boscate, tuttavia non si determinano variazioni su tali superfici.
	L'intervento comporta variazioni nell'utilizzo di energia?	NO	Complessivamente la variante prevede la riduzione di aree edificabili, e conseguentemente dei consumi energetici associati.
	L'intervento prevede variazioni nell'emissione di gas serra?	NO	Complessivamente la variante prevede la riduzione di aree edificabili, e conseguentemente delle emissioni di gas serra associate.
<b>Popolazione</b>	Il P/P può comportare interferenze con la distribuzione insediativa?	NO	L'intervento attua marginali modifiche finalizzate proprio al mantenimento della distribuzione insediativa.
<b>Beni culturali</b>	Il P/P può comportare il degrado di beni culturali?	NO	Non sono previsti interventi che possano determinare questo effetto.
	Il P/P prevede azioni che possono interferire con la percezione visiva?	NO	Non sono previsti interventi che possano alterare negativamente la percezione visiva del contesto.
<b>Salute Umana</b>	L'intervento prevede azioni che possono comportare rischi per la salute umana?	NO	Non sono previsti interventi che possano determinare questo effetto.
	L'intervento può comportare variazioni nell'emissione di radiazioni elettromagnetiche?	NO	Non sono previsti interventi che possano determinare questo effetto.



## INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DI RIFERIMENTO

Tema	Aspetto	Obiettivo ambientale	Indicatore di contesto	Indicatore di piano
Cambiamenti climatici	Emissioni gas serra	Riduzione	Emissioni di gas serra totali e per settore	RIDUZIONE
	Assorbimento gas serra	Riduzione	Assorbimento di CO2 da parte delle superfici forestali	RIDUZIONE
Aria	Emissioni atmosferiche	Riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti, con particolare riferimento alle polveri, agli ossidi di azoto e al benzene	Emissioni di sostanze inquinanti (totali e settoriali)	RIDUZIONE
Acqua	Qualità acque superficiali	Raggiungimento dello stato di qualità buono per tutti i fiumi entro il 2015	Valori SECA dei corsi d'acqua	INVARIATA
	Qualità acque sotterranee	Raggiungere o mantenere lo stato "buono", mantenere lo stato "elevato" dove già raggiunto	Valori SCAS degli acquiferi	INVARIATA
	Uso sostenibile delle risorse idriche	Mantenere il DMV	portate autorizzate delle grandi e delle piccole derivazioni per tipologia di uso	INVARIATA
	Inquinamento ambiente marino	Raggiungimento di almeno la classe di qualità "buono" entro il 2015	Indice di stato trofico (TRIX)	NON PERTINENTE (assenza ambienti marini)
Suolo	Impermeabilizzazione del suolo	Mantenere/ridurre gli attuali livelli di impermeabilizzazione	% di superficie impermeabilizzata	RIDUZIONE

*Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento*

<b>Tema</b>	<b>Aspetto</b>	<b>Obiettivo ambientale</b>	<b>Indicatore di contesto</b>	<b>Indicatore di piano</b>
Ecosistemi	Gestione sostenibile delle foreste	Divieto di riduzione della superficie forestale	Superficie forestale per tipologia	INVARIATA
	Urbanizzazione	Ridurre il consumo di suolo privilegiando la riqualificazione delle aree già urbanizzate sulle nuove urbanizzazioni.	% di superficie urbanizzata sulla superficie totale	RIDUZIONE
	Habitat	Evitare il degrado di habitat	principali tipi di habitat nelle aree protette	NESSUNA INTERFERENZA
	Frammentazione	Promozione della funzionalità ecologica delle unità ecosistemiche e massimizzazione della loro connettività in relazione alle specie o gruppi di specie	Densità di infrastrutture di trasporto (km rete/kmq)	INVARIATA
	Idoneità ambientale per le specie faunistiche		Indice faunistico cenotico medio (IFm)	INVARIATO
Salute	Esposizione all'inquinamento atmosferico (polveri, ozono troposferico)	Ridurre l'esposizione delle popolazioni all'inquinamento.	% popolazione residente per ciascuna tipologia di zona di qualità dell'aria	NON PERTINENTE (assenza di attività produttive insalubri)

*Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento*

<b>Tema</b>	<b>Aspetto</b>	<b>Obiettivo ambientale</b>	<b>Indicatore di contesto</b>	<b>Indicatore di piano</b>
Dissesti	Dissesto idrogeologico	Prevenire e mitigare i rischi attuali e potenziali da fenomeni naturali quali frane ed esondazioni connessi alla dinamica e all'uso del territorio.	Percentuale di superficie a rischio idrogeologico	PRESENZA DI AREE A RISCHIO FRANA P1/P2 -
	Erosione delle coste	Proteggere le coste dai fenomeni di erosione.	Variazione areale di spiaggia emersa (dinamica litoranea)	NON PERTINENTE
Inquinamenti	Inquinamento elettromagnetico	Razionalizzazione delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e contenimento dei livelli medi di esposizione della popolazione tramite adozione dei piani comunali di localizzazione dei nuovi impianti di telefonia mobile	Densità degli impianti di telecomunicazione (n. impianti / superficie)	INVARIATA
		Razionalizzazione linee elettriche	Lunghezza della rete di trasmissione dell'energia elettrica per unità di superficie (km rete/ kmq)	INVARIATA
	Contaminazione del suolo	Giungere alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti inquinati	Numero di siti da bonificare	ASSENZA DI CONTAMINANTI
	Contaminazione del suolo e delle acque	Ridurre le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola	Estensione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ettari)	ASSENZA DI CONTAMINANTI
	Inquinamento dell'aria	Rispetto dei limiti di concentrazione stabiliti dalla specifica normativa.	Numero di superamenti per tipologia di inquinante	ASSENTI

*Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento*

<b>Tema</b>	<b>Aspetto</b>	<b>Obiettivo ambientale</b>	<b>Indicatore di contesto</b>	<b>Indicatore di piano</b>
Rischi	Rischio tecnologico	Riduzione della popolazione esposta al rischio	Numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante	NON PERTINENTE
Vulnerabilità	Aree naturali protette e Siti Natura 2000	Garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale.	Superficie di aree protette (zone umide, parchi, riserve nazionali e regionali, aree marine protette) e di Siti Natura 2000 (SIC, ZPS)	ASSENTI
		Conservare gli habitat naturali e seminaturali e la flora e la fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità		
	Beni culturali e paesaggio	Garantire la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione del patrimonio culturale	Numero dei Beni dichiarati d'interesse culturale e vincolati da provvedimento nell'ambito territoriale di riferimento	1
Superficie delle aree archeologiche vincolate nell'ambito territoriale di riferimento			ASSENTI	

*Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento*

<b>Tema</b>	<b>Aspetto</b>	<b>Obiettivo ambientale</b>	<b>Indicatore di contesto</b>	<b>Indicatore di piano</b>
Energia	Fonti rinnovabili	Ridurre la dipendenza da fonti fossili e perseguire la tendenza al pareggio di bilancio elettrico nel medio periodo, sviluppando le fonti rinnovabili e incentivando il risparmio e l'efficienza energetica (PEAR)	Produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile/produzione lorda di energia elettrica totale	DA VALUTARE IN SEDE DI INTERVENTO DIRETTO
	Risparmio energetico	Ridurre la dipendenza dall'esterno e dalle fonti fossili e perseguire il risparmio e l'efficienza energetica (PEAR)	Consumi finali di energia per settore	DA VALUTARE IN SEDE DI INTERVENTO DIRETTO
			Consumo interno lordo di energia	DA VALUTARE IN SEDE DI INTERVENTO DIRETTO
Gestione risorse	Trattamento delle acque reflue	Conformità della depurazione a quanto previsto dagli artt. 100, 105 e 106 del D.Lgs. 152/2006.	Carico depurato/ carico generato di acque reflue	DA VALUTARE IN SEDE DI INTERVENTO DIRETTO
	Rifiuti	Ridurre la produzione di rifiuti destinati allo smaltimento del 50% entro il 2050 (rispetto ai valori del 2000)	Produzione di rifiuti urbani totale e procapite (kg/ab*anno)	RIDUZIONE
		Ridurre il volume dei rifiuti pericolosi del 50% entro il 2050 (rispetto ai valori del 2000)	Produzione di rifiuti speciali pericolosi (t/anno)	ASSENTE
Agricoltura	Agricoltura biologica	Promuovere la diffusione del metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli	Superficie destinata ad agricoltura biologica / sup. agricola totale	NON PERTINENTE

## SEZIONE 3 CONTENUTI RELATIVI ALLO SCREENING

### VERIFICA DI PERTINENZA

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:	PERTINENZA	MOTIVAZIONI
1.A). In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse	SI	La variante costituisce strumento propedeutico alla ricostruzione post sisma 2016.
1.B). In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati	SI	La variante parziale modifica il P.R.G., che a sua volta ne recepisce le istanze.
1.C). La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, sotto il profilo ambientale, economico e sociale	SI	La variante costituisce strumento propedeutico alla ricostruzione post sisma 2016 mediante la ricognizione urbanistica finalizzata al recupero del tessuto edilizio e socio culturale.
1.D). Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma	NO	Problematiche di tipo ambientale sono da ritenersi non pertinenti con la variante in quanto non sono previsti insediamenti produttivi nocivi o insalubri, tali da generare problematiche di carattere ambientale a medio-lungo termine.
1.E). La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)	NO	Si ritiene che la variante non sia pertinente a tale ambito.
<b>2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi</b>		
2.A). Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti	SI	si ritiene che l'attuazione della variante generi riduzione permanente nell'uso del suolo.

2.B). Carattere cumulativo degli effetti	NO	Non si evidenziano effetti cumulativi.
--	----	--

2.C). Natura transfrontaliera degli effetti	NO	La variante interessa un'area limitata di territorio, senza generare effetti a scala sovracomunale.
2.D). Rischi per la salute umana o per l'ambiente	NO	L'intervento proposto non comporta rischi di tale tipo.
2.E). Entità ed estensione nello spazio degli effetti	NO	Marginali modifiche locali.
2.F). Dimensione delle aree interessate	NO	23,2 hr.
2.G). Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata	NO	Le aree oggetto di variante sono interne o marginali ad aree urbanizzate.
2.H). Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale	NO	Le aree oggetto di variante non interessano aree di riconosciuta valenza né a livello locale né a livello sovraordinato.

Relativamente agli aspetti ambientali ritenuti significativi, ovvero in grado di determinare possibili interazioni con l'ambiente, nella tabella sottostante vengono determinati i possibili effetti in termini di durata frequenza e reversibilità degli stessi ai sensi dell'allegato I del D.lgs 152/06 e s.m.e.i così come recepito dalle linee guida della Regione Marche in materia di Vas.

Si riporta per una maggior chiarezza le indicazioni fornite nelle Linee Guida per consentirne una migliore lettura delle possibili interazioni:

**Non Frequente:** un effetto episodico e/o sporadico

**Frequente:** un effetto che avviene con periodicità elevata o che ha alta probabilità di ripresentarsi.

**Reversibile:** un effetto che scompare quando termina l'azione o in un tempo finito dall'interruzione stessa.

**Irreversibile:** un effetto a causa del quale è necessario intervenire per ripristinare le condizioni iniziali oppure a causa del quale impossibile ripristinare le condizioni iniziali.

**Diretto:** un effetto che si verifica come conseguenza del P/P

**Indiretto:** un effetto che si verifica a causa di uno o più effetti provocati dall'azione del P/P

<i>Aspetto Ambientale</i>	<i>Possibile interazione</i>	<i>EFFETTO</i>
Suolo e sottosuolo	L'intervento può determinare variazioni nell'uso del suolo in termini quantitativi e/o qualitativi?	<b>FREQUENTE REVERSIBILE DIRETTO</b>
Paesaggio	L'intervento inserisce elementi che possono modificare il paesaggio?	<b>FREQUENTE IRREVERSIBILE INDIRETTO</b>
Cambiamento climatici	L'intervento comporta variazioni nell'utilizzo di energia?	<b>FREQUENTE IRREVERSIBILE INDIRETTO</b>

L'analisi mette in evidenza i prodotti delle possibili interazione che l'attuazione della variante di piano può determinare. Trattasi di effetti a livello locale determinati dalla variazione d'uso del suolo di aree ristrette del territorio comunale, in parte urbanizzate e con di destinazioni similari. Gli effetti sono quasi sempre di tipo frequente, reversibile e diretto.

Relativamente alla sezione 2 della verifica di pertinenza si attribuiscono i seguenti valori sulla base delle motivazioni sopra descritte:



**2.A). Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti:**

si ritiene che l'attuazione della variante possa generare effetti positivi sull'ambiente e sulla salute umana.

**VALORE BASSO**

**2.B). Carattere cumulativo degli effetti:**

si ritiene che l'attuazione della variante non possa generare effetti cumulativi. **VALORE BASSO**

**2.C). Natura transfrontaliera degli effetti:**

La variante interessa un'area limitata di territorio, senza possibilità che l'attuazione della variante possa generare effetti né a livello locale né a scala sovracomunale. Il P.R.G. deve prendere atto della variante e recepirne i contenuti. **VALORE BASSO**

**2.D). Rischi per la salute umana o per l'ambiente:**

L'intervento proposto non comporta rischi di tale tipo. **VALORE BASSO**

**2.E). Entità ed estensione nello spazio degli effetti:**

Non sono generati effetti dalla variante di piano. **VALORE BASSO**

**2.F). Dimensione delle aree interessate:**

La dimensione dell'area interessata coinvolge una piccola porzione del territorio comunale. **VALORE BASSO**

**2.G). Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata:**

Le aree interessate non rivestono caratteri di particolare pregio ambientale. **VALORE BASSO**

**2.H). Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale:**

Le aree oggetto di variante non interessano aree di riconosciuta valenza né a livello locale né a livello sovraordinato. **VALORE BASSO**

Gli effetti che la variante urbanistica è in grado di generare sono da ritenersi limitati all'areale di interesse dell'intervento e **NON ASSOGGETTABILI A VAS.**

## **SEZIONE 3.1 CONTENUTI RELATIVI ALLO SCOPING**

### **RAGIONE DELLE SCELTE**

La variante viene proposta al fine di consentire alcuni interventi specificatamente legati agli eventi sismici iniziati nell'agosto del 2016 e tutt'ora in corso, nonché per consentire sia interventi di ricostruzione che di delocalizzazione, di edifici pubblici e privati; inoltre la variante prende atto, dal punto di vista territoriale e pianificatorio delle opere provvisorie realizzate, parliamo ad esempio degli interventi delle SAE, piuttosto che la realizzazione dei nuovi edifici scolastici.